

SILAM S.R.L.

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

(N. 17/2018)

SILAM S.r.l.

Giudice Delegato: Dott.ssa Arianna DE
MARTINO

Commissari Giudiziali:

Dott. Fulvio Cociani

Avv. David Giuseppe Apolloni

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

AI SENSI DELL'ART. 172 LEGGE FALLIMENTARE

Sommario

1. INTRODUZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO E ATTIVITA' PRELIMINARI DEI COMMISSARI	7
1.1 Premessa.....	7
2. IL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE ED IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE.....	7
2.1 Il concordato preventivo con continuità aziendale.....	7
2.2 Il ruolo del Commissario giudiziale	9
2.3 Il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da Silam S.r.l., ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.	10
2.4 La presentazione del primo piano e della proposta di concordato.....	11
2.5 La presentazione del piano e della proposta di concordato oggetto della presente relazione - breve cronologia delle cadenze procedurali	12
2.6 Gli adempimenti dei Commissari Giudiziali	14
3. SINTESI DELLE VICENDE STORICHE DELLA SOCIETA'	15
3.1 La storia del Gruppo	15
3.2 Organi societari e compagine sociale	18
3.2.1 Organi societari.....	18
3.2.2 Compagine societaria	18
3.3 Struttura del Gruppo.....	19
3.3.1 Organigramma	19
4. LE CAUSE DELLO STATO DI CRISI E LE CONDOTTE DEL DEBITORE	21
4.1. Analisi fornita dall' impresa debitrice	21
4.2 Le attività poste in essere dalla società per fare fronte alla crisi aziendale	22

SILAM S.R.L.

4.3	<i>L'analisi effettuata dai Commissari</i>	24
4.3.1	<i>Premessa generale</i>	24
	<i>Riclassificazione dei bilanci 2016 – 2018</i>	24
4.3.2	<i>Analisi per indici di redditività</i>	28
4.3.3	<i>Giudizio dei Commissari</i>	28
4.3.4	<i>Sul momento della insorgenza della crisi</i>	29
5	<i>ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA</i>	30
5.1	<i>La proposta iniziale</i>	30
5.2	<i>La proposta definitiva</i>	30
5.2.1	<i>Premessa</i>	30
5.2.2	<i>Il contenuto della proposta ai creditori</i>	31
5.2.2.1	<i>Passività in prededuzione</i>	31
5.2.2.2	<i>Passività assistite da privilegio generale</i>	31
5.2.2.3	<i>Passività chirografarie</i>	32
5.2.2.3.1	<i>Classe 1 – Fornitori Privilegiati Ultrannuali</i>	32
5.2.2.3.2	<i>Classe 2 - Crediti Previdenziali e Assistenziali</i>	33
5.2.2.3.3	<i>Classe 3 - Crediti Tributari</i>	33
5.2.2.3.4	<i>Classe 4 – Creditori Finanziari Istituzionali</i>	33
5.2.2.3.5	<i>Classe 5 - Fornitori Operativi Chirografari</i>	34
5.2.3	<i>Criteri di formazione delle classi</i>	34
5.2.4	<i>Attestazione dell'esperto nominato, sulla nuova proposta concordataria</i>	35
6	<i>FATTI RILEVANTI OCCORSI DURANTE LA PROCEDURA</i>	35
6.1	<i>Ingresso del nuovo socio</i>	35

SILAM S.R.L.

6.2	<i>Le principali istanze formulate dalle Società</i>	36
7	<i>LE ATTIVITA' DI VERIFICA SVOLTE DAI COMMISSARI GIUDIZIALI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'</i>	36
7.1	<i>Premessa</i>	36
7.2	<i>LA VERIFICA DELLE POSTE ATTIVE</i>	37
7.2.1	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	37
7.2.2	<i>Immobilizzazioni Materiali</i>	38
7.2.3	<i>Attività correnti</i>	38
7.2.3.1	<i>Crediti</i>	38
7.2.3.1.1	<i>Crediti verso clienti</i>	38
7.2.3.1.2	<i>Crediti Tributari e previdenziali</i>	43
7.2.3.1.3	<i>Crediti diversi</i>	43
7.3	<i>LA VERIFICA DELLE POSTE PASSIVE</i>	44
7.3.1	<i>Rettifiche proposte dai CC.GG.</i>	45
8	<i>IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO POSTO A BASE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA – VALUTAZIONI DEI COMMISSARI</i>	46
8.1	<i>La prosecuzione dell'attività aziendale</i>	47
8.1.1	<i>Contratto quadro con FOM Tacconi S.p.A.</i>	47
8.1.2	<i>Nuove commesse</i>	48
8.2	<i>La riduzione dei costi generali</i>	48
8.3	<i>L'erogazione di nuova finanza da parte del nuovo socio</i>	50
8.4	<i>La generazione di flussi di cassa dalla gestione operativa a servizio del concordato</i>	50
8.5	<i>Crediti verso clienti</i>	52

SILAM S.R.L.

8.6	<i>La continuità aziendale – analisi dei Commissari Giudiziali</i>	52
9	<i>L'ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E IL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE</i>	53
9.1	<i>L'elenco dei creditori e la sua valenza giuridica</i>	53
9.2	<i>Il calcolo delle maggioranze</i>	63
10	<i>CONCLUSIONI</i>	64
10.1	<i>Le valutazioni dei Commissari Giudiziali sulla formazione delle classi</i>	64
10.1.1	<i>Premessa</i>	64
10.1.2	<i>La suddivisione in classi dei creditori di Silam</i>	64
10.1.2.1	<i>Creditori soddisfatti integralmente</i>	65
10.1.2.2	<i>Creditori soddisfatti parzialmente</i>	65
10.1.3	<i>Giudizio dei Commissari sulla distinzione in Classi effettuata dalla ricorrente</i> ...	65
10.2	<i>La fattibilità giuridica ed economica del concordato preventivo</i>	66
10.2.1	<i>La fattibilità giuridica</i>	66
10.2.2	<i>La fattibilità economica</i>	67
10.3	<i>Previsioni di soddisfacimento dei creditori</i>	68
10.3.1	<i>Effetto dei fondi rischi stanziati dall'impresa</i>	68
10.3.2	<i>Previsione dei Commissari</i>	69
10.3.3	<i>Analisi di sensitività</i>	71
10.4	<i>Aspetti e caratteristiche della continuità concordataria in relazione al contesto in cui opera e si trova Silam</i>	72
10.4.1	<i>Alternativa dell'esercizio provvisorio in sede fallimentare in relazione al contesto in cui opera e si trova Silam</i>	72
10.4.2	<i>L'alternativa della continuità aziendale rispetto alla liquidazione aziendale</i>	73

SILAM S.R.L.

10.4.3	<i>Sulla fattibilità e fruttuosità di azioni revocatorie e risarcitorie</i>	74
10.4.4	<i>Conclusione</i>	76

SILAM S.R.L.

1. INTRODUZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO E ATTIVITA' PRELIMINARI DEI COMMISSARI

1.1 Premessa

La presente relazione ("Relazione") assolve una duplice funzione:

- a. offrire ai Creditori, chiamati ad esprimere in sede di adunanza il proprio voto sulla proposta di concordato, formulata da Silam S.r.l., C.F. 03508000548, con sede legale in Assisi (PG), loc. Santa Maria degli Angeli, Via Protomartiri Francescani n. 111 (nel prosieguo, "Silam" o "la Società"), le informazioni necessarie o anche solamente utili, al fine di prestare, consapevolmente il proprio consenso o dissenso;
- b. offrire al Tribunale fallimentare il complesso di informazioni fondamentali per la verifica della persistente fattibilità del piano concordatario sino alla omologazione.

Con la presente Relazione, i Commissari giudiziali si propongono, dunque, in sintesi, d'illustrare le cause della crisi, riferendo delle condotte rilevanti del debitore e dei contenuti della proposta.

Inoltre, con la presente Relazione, i Commissari Giudiziali provvedono al deposito dell'elenco dei creditori, con l'importo dei rispettivi crediti ai quali sono state apportate le rettifiche reputate opportune sulla base delle dichiarazioni ricevute a seguito dell'avviso ex art. 171 L.F. e dei riscontri effettuati.

2. IL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE ED IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

2.1 Il concordato preventivo con continuità aziendale

Silam, ha prospettato ai propri creditori, l'intendimento di avvalersi della procedura di concordato preventivo, con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis L.F.

Il concordato "in continuità", s'impenna sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale e contempla qualsiasi ipotesi di conservazione dell'azienda, in termini di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, sotto la perdurante gestione del debitore, oppure attraverso la cessione di essa a terzi o, infine, per mezzo del conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società appositamente costituite.

SILAM S.R.L.

In considerazione della peculiarità della procedura concordataria in parola, la medesima è soggetta a talune specifiche disposizioni di legge dettate, tra l'altro, in funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa.

Segnatamente, il citato art. 186-bis stabilisce che nelle ipotesi in cui l'imprenditore prospetti ai creditori il concordato con continuità aziendale:

- (a) il piano concordatario, di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), L.F., deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- (b) la relazione del professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, comma 3, L.F., deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- (c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Inoltre, sempre allo scopo di favorire la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'art. 186-bis L.F. dispone altresì, al comma 3, che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso non possano essere risolti dal contraente in *bonis* in ragione dell'accesso dell'imprenditore insolvente alla procedura concordataria. Al riguardo, la citata previsione di legge prevede l'inefficacia di eventuali patti contrari.

L'ultimo comma dell'art. 186-bis L.F. disciplina il caso in cui, durante la procedura di concordato, l'imprenditore cessi l'attività, ovvero la continuazione dell'attività risulti manifestamente dannosa per i creditori. In questi casi è prevista la revoca dell'ammissione al concordato con possibile conseguente dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 173 L.F. In tale contesto, è fatta, comunque, salva la facoltà per l'imprenditore di modificare la proposta di concordato. La modificazione può sostanziarsi sia nel passaggio da un concordato con continuità a un concordato in liquidazione, sia nel mutamento delle condizioni del concordato con continuità che

SILAM S.R.L.

determini l'eliminazione del danno ai creditori altrimenti derivante dalla continuazione dell'attività di impresa.

La disciplina dei contratti in corso d'esecuzione nell'ambito del concordato con continuità aziendale è contemplata dalle disposizioni di cui all'art. 169-bis L.F. Segnatamente tale norma prevede la facoltà per l'impresa in concordato di richiedere che il Tribunale o, successivamente al decreto di ammissione, il Giudice Delegato, autorizzi la medesima a sciogliersi dai contratti in essere alla data di presentazione del ricorso. Alternativamente, sempre su richiesta del debitore, può essere, altresì, autorizzata la sospensione del contratto in corso per un periodo non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta.

In tali ultimi casi, ai sensi dell'art. 169-bis, comma 2 L.F., il contraente in *bonis* ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

2.2 Il ruolo del Commissario giudiziale

Nell'ambito della procedura, il Commissario giudiziale è investito di funzioni di vigilanza (artt. 175, 185 L.F.), informazione (artt. 171, 172, 173, 175 L.F.), consulenza (art. 175 L.F.) e impulso (artt. 173, 186 L.F.).

Per quanto maggiormente rileva in questa sede, deve osservarsi che:

- ai sensi dell'art. 171, commi 1 e 2 L.F., il Commissario giudiziale deve verificare l'elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F., apportando, eventualmente, le rettifiche necessarie;
- Il Commissario giudiziale deve, altresì, provvedere a comunicare ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei medesimi, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata;
- ai sensi del successivo art. 172 L.F., il Commissario giudiziale è chiamato a redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. La documentazione e la relazione devono essere depositate in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima

SILAM S.R.L.

dell'adunanza dei creditori, ed essere contestualmente comunicate dal Commissario giudiziale a mezzo di posta elettronica certificata.

- ai sensi dell'art. 173, comma 1 L.F., il Commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne comunicazione al Tribunale e ai creditori;
- a norma dell'art. 175 L.F., nell'ambito dell'adunanza dei creditori il Commissario giudiziale deve illustrare la sua relazione, redatta ai sensi del richiamato art. 172 L.F., nonché le proposte definitive formulate dal debitore.

In conformità a quanto disposto dal richiamato art. 172 L.F. ed anche al fine di fornire ai creditori elementi conoscitivi rilevanti ai fini del voto, gli scriventi Commissari illustreranno le cause del dissesto, la condotta di Silam, la proposta della Società, le garanzie offerte ai creditori, il contenuto del piano e degli obiettivi che esso si prefigge, l'attuabilità delle operazioni programmate, nonché la misura presumibile di soddisfacimento dei creditori.

L'indagine si estenderà, inoltre, alla verifica dei presupposti del pagamento integrale dei crediti privilegiati e della correttezza della formazione di classi di creditori.

Sarà, altresì illustrato il fabbisogno concordatario, così come determinato nell'ambito della proposta, e verranno svolte talune considerazioni in ordine alla congruità delle spese della procedura e della fase di esecuzione del concordato, all'esito delle quali sarà formulata una prognosi sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori falcidiati e, più in generale, sulla fattibilità del piano.

2.3 Il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da Silam S.r.l., ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.

- In data 13.6.2018, Silam S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Luca Tacconi, depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia Sez. Fallimentare, ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare la proposta ai creditori, il piano concordatario e gli ulteriori documenti di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. entro il termine concesso dal Tribunale.

SILAM S.R.L.

- La procedura veniva, quindi, rubricata al **n. 17/2018 CP**
- Con decreto datato 18.7.2018, depositato in data 19.7.2018 il Tribunale di Perugia, verificata la competenza, i requisiti formali e la completezza delle comunicazioni di legge:
 - a) Fissava il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel R.I. per presentare la proposta ai creditori, il piano concordatario e gli ulteriori documenti di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F.
 - b) Poneva alla ricorrente l'obbligo informativo ex art. 161, VIII comma l.f., a cadenza di 30 giorni, del deposito di un elenco degli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati;
 - c) Avvertiva la ricorrente del potere di porre in essere solo atti di ordinaria amministrazione mentre quelli urgenti di straordinaria avrebbero dovuto essere posti in essere previa autorizzazione del Tribunale
 - d) Avvertiva la ricorrente che la violazione dei predetti obblighi informativi avrebbe comportato la declaratoria di inammissibilità della domanda e, in presenza dei presupposti, anche la declaratoria di fallimento.
- La Società ha presentato le informative mensili imposte dal Tribunale.
- In data 16.10.2018 il Tribunale ha concesso alla società ex art. 161, VI comma, L.F. la proroga del termine sopra stabilito di ulteriori 60 giorni per la presentazione del piano, proposta e della documentazione indicata all'art. 161, II e III comma, L.F.
- La Società ha presentato le informative mensili imposte dal Tribunale.

2.4 La presentazione del primo piano e della proposta di concordato

- In data 10.12.2018 la Società depositava ricorso contenente il Piano e la Proposta, prospettando un concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis L.F.
- Con decreto datato 20.12.2017, il Tribunale di Perugia, valutato il piano, la proposta e gli ulteriori documenti depositati ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, L.F.:
 - dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della società Silam S.r.l.;
 - nominava quale Giudice Delegato alla procedura la Dott.ssa Arianna De Martino;

SILAM S.R.L.

- nominava Commissari Giudiziali il Dott. Avv. David Giuseppe Apolloni ed il Dott. Fulvio Cociani;
- ordinava alla ricorrente entro 7 giorni la consegna ai commissari delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- disponeva la convocazione dei creditori per il giorno 28.5.2019 avanti al G.D. e che entro il 21.1.2019 i Commissari giudiziali provvedessero a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito a ciascun destinatario a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendeva ricevere le comunicazioni, la cui variazione è onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento da contenere nell'avviso di cui all'art. 92, primo comma, n. 3) L.F.;
- disponeva che i Commissari giudiziali depositassero in cancelleria la loro relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;
- ordinando il deposito della somma di euro 28.000,00= pari al 20,00 % delle spese che si reputano necessarie per l'intera procedura a mezzo assegno circolare o bonifico bancario su c/c intestato alla procedura che sarà aperto dai C.G. dandone immediata comunicazione alla Cancelleria, cosa avvenuta in data 11 gennaio 2019, con il versamento di €. 28.000,00 sul conto corrente della procedura aperto dagli scriventi Commissari Giudiziali, presso Credit Agricole, filiale di Perugia, Via Marconi 49, conto corrente n. 00274/43322246 (doc. 1).

***2.5 La presentazione del piano e della proposta di concordato
oggetto della presente relazione - breve cronologia delle scadenze procedurali***

Successivamente, la procedura è stata cadenzata dalle seguenti richieste della ricorrente e relativi provvedimenti sino al deposito del piano e proposta migliorativi del 3.7.2019: in particolare:

- 29.3.2019 la Società depositava istanza di differimento dell'adunanza dei creditori al fine di poter depositare una proposta integrativa del piano concordatario già presentato, motivata dalla ricorrente dall'esistenza di una trattativa in fase molto avanzata con un soggetto terzo che avrebbe manifestato la volontà di acquistare la totalità del capitale sociale di FOM e di Silam, "allo scopo di supportare, quindi, un più celere e performante progetto di rilancio delle due predette società".

SILAM S.R.L.

Richiesto parere ai CC.GG. in data 1.4.2019 gli stessi in data 5.4.2019 manifestavano al GD parere positivo limitatamente a un breve differimento.

- Con provvedimento del 9.4.19 il G.D. concedeva termine per depositare proposta migliorativa fino al 20/05/2019 e differito l'adunanza al 09/07/2019 ore 11.45. Di detto differimento dell'adunanza e del deposito della relazione i CC.GG. rendevano edotti con comunicazione rituale i creditori.

- In data 14.5.2019 SILAM presentava nuova istanza di differimento dell'adunanza dei creditori sul presupposto che l'investitore FOM S.r.l. aveva formalizzato la proposta di investimento solo in data 8/5/2019 e che pertanto oggettivamente difettano i tempi tecnici per predisporre e per far asseverare la modifica in senso migliorativo della proposta entro il termine del 20 maggio 2019, fissato dal Tribunale nel provvedimento del 9 aprile 2019.

- In data 16.5.2019 il GD richiedeva parere ai CC.GG. sull'opportunità della richiesta di proroga per il deposito del piano aggiornato domandata dalla ricorrente

- In data 17.5.2019 i CC.GG. rendevano parere al GD evidenziando la natura di mera modifica senza stravolgimento dell'impianto della proposta

- Con decisione resa in data 20.5.2019 il Tribunale di Perugia, valutato il parere reso dai Commissari giudiziali, concedeva termine a Silam per il deposito di proposta migliorativa fino al 28/6/2019, termine fino al 31/7/2019 per deposito relazione ex art. 172 e differisce l'adunanza dei creditori dal 9/7/2019 al 22/10/2019 ore 11,00. In pari data i CC.GG. notiziavano i creditori della nuova data di udienza per l'adunanza così differita.

- In data 27.6.2009 SILAM depositava, nuovamente, istanza di concessione di breve differimento per il deposito dell'integrazione della proposta (dal 28.6 al 3.7.2019)

- In data 1.7.2019, il GD concedeva alla ricorrente il richiesto differimento stante il minimo lasso di tempo e fermi altri adempimenti e scadenze

- In data 3.7.2019, la ricorrente procedeva effettivamente con il deposito dell'integrazione e gli ulteriori documenti depositati ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, L.F. e contestualmente provvedeva all'inoltro della stessa integrazione e degli allegati, ai CC.GG. in copia cortesia.

SILAM S.R.L.

- Con provvedimento del 4 luglio 2019 il GD ne notiziava i CC.GG.
- successivamente la ricorrente ha prodotto documentazione rilevante per le considerazioni da svolgersi nella relazione ex art. 172 L.F. e, pertanto, con Istanza depositata in data 26.7.2019, i Commissari Giudiziali hanno chiesto al Tribunale termine per il deposito della Relazione al 6.9.2019;
- in data 29.7.2019 il Giudice Presidente Dott. Rana ha concesso la richiesta proroga alla data del 6.9.2019.

2.6 *Gli adempimenti dei Commissari Giudiziali*

Ai sensi dell'art. 172 L.F. *“il Commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell’adunanza dei creditori”*. Nello stesso termine il Commissario giudiziale provvede a comunicare la medesima relazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.

I Commissari Giudiziali, con comunicazione effettuata in data 17.1.2019 provvedevano ai sensi dell'art. 171, L.F., alla convocazione dell'adunanza dei creditori di Silam per il 28.5.2019, avanti al Giudice Delegato, presso il Tribunale di Perugia – Sezione, Fallimentare, al fine di discutere la proposta concordataria ed esprimere il proprio voto (**doc. 2**). I Commissari informavano altresì i medesimi creditori che il voto poteva essere espresso nelle forme previste per legge anche prima dell'adunanza ma successivamente al deposito della relazione da parte dei Commissari medesimi ai sensi dell'art. 172 L.F., e nei venti giorni successivi all'adunanza stessa; quindi in data 10.5.2019 gli stessi CC.GG. provvedevano all'invio della comunicazione del primo differimento dell'adunanza dei creditori e quindi in data 20.5.2019 provvedevano all'ulteriore comunicazione del secondo rinvio dell'adunanza dei creditori fissato per il giorno 22.10.2019 ore 11.00 (**doc. 3**)

I Commissari, provvedevano altresì:

- ad accertare l'avvenuto versamento dei 28.000,00 euro, per spese di procedura;
- ad accertare l'avvenuto deposito ex art. 170 l.f. delle scritture contabili e dei libri sociali.

SILAM S.R.L.

Con il presente atto, i Commissari Giudiziali, Dott. Avv. David Giuseppe Apolloni e Dott. Fulvio Cociani, intendono, dunque, sottoporre al Giudice Delegato ed ai Creditori la propria relazione redatta ai sensi della disposizione testé richiamata, nell'ambito della quale viene illustrato l'inventario del patrimonio del debitore, e sono rappresentate, altresì, le cause del dissesto e la condotta della Società, la proposta concordataria nonché le garanzie offerte ai creditori.

Più in particolare, ai fini di cui sopra, nel prosieguo del presente documento, si provvederà a:

- a. fornire brevi cenni sul "concordato in continuità" e sul ruolo del Commissario giudiziale;
- b. illustrare le vicende che hanno caratterizzato la recente vita sociale del Gruppo FOM Tacconi nonché gli organi e la struttura organizzativa delle Società;
- c. illustrare le cause dello stato di crisi della Società e del gruppo;
- d. illustrare il contenuto della proposta concordataria, nonché il piano economico finanziario posto alla base di ciascuna;
- e. illustrare gli aspetti maggiormente rilevanti che hanno caratterizzato la gestione della Società durante il corso della procedura di concordato;
- f. illustrare le attività di verifica svolte sulla situazione patrimoniale di Silam al 31.5.2019;
- g. illustrare il Piano economico finanziario a supporto della proposta concordataria;
- h. rappresentare gli esiti delle attività di verifica svolte in ordine all'attendibilità del piano industriale predisposto dalla Società e alla capacità dello stesso di consentire l'adempimento della relativa proposta;
- i. fornire l'elenco dei creditori ammessi al voto e il calcolo delle maggioranze;
- j. illustrare le conclusioni cui sono pervenuti i Commissari giudiziali con particolare riferimento alla formazione delle classi, alla fattibilità economica e giuridica del concordato e alla comparazione con possibili alternative di continuità in sede concorsuale.

3. SINTESI DELLE VICENDE STORICHE DELLA SOCIETA'

3.1 La storia del Gruppo

Dai colloqui intrattenuti con l'amministratore della società e con i consulenti della stessa, e da successivi riscontri, non sono emersi elementi diversi in ordine alle

SILAM S.R.L.

origini della società e ai suoi sviluppi, rispetto a quelli esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riassumono.

Silam S.r.l. viene costituita il 28.4.2016, iscritta nella sezione Ordinaria del RR.II presso la CCIAA di Perugia il 3.5.2016, (Cf. – P.Iva e Iscr. RR.II n: 03508000548).

La Società ha sede legale in Assisi (PG) via Protomartiri Francescani, n. 111 Loc. Santa Maria Degli Angeli e un'unità locale in Cannara, fraz. Isola, via Stradone snc, aperta il 1.9.2016.

Silam S.r.l. ha quale oggetto sociale:

“1. Finitura e produzione di particolari fusi in ghisa, acciaio, alluminio, titanio, magnesio, bronzo e altri metalli;
2. trattamenti termici e superficiali;
3. produzione e commercializzazione di materiali, componenti, attrezzature e macchinari per fonderie e officine meccaniche;
4. fusione di componenti in acciaio inox ed altri metalli;
5. produzione di componenti mediante l'utilizzo di nuove tecnologie metallurgiche (metallurgia delle polveri, stampanti in 3D);
6. lavorazioni di particolari fusi in ghisa, acciaio, alluminio, titanio, magnesio, bronzo, rame ed altri metalli;
7. fucina e stampaggio;
8. tutto quanto connesso o affine a quanto sopra. La società potrà compiere altresì tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, creditizie e finanziarie, anche in forma di leasing, di import export necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, consorzi ed enti collettivi il cui scopo sia connesso o affine, potrà prestare garanzie reali, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi, partecipare ad aste pubbliche e gare d'appalto, anche in forma consorziata e comunque in tutte le forme associative previste dalla legge, dare e prendere in affitto aziende e rami di azienda e procedere a gestioni sulla base di contratti di associazione in partecipazione ai sensi di legge, e potrà infine contrarre mutui e compiere operazioni bancarie di ogni genere.”

La sua attività prevalente, coerente con l'oggetto sociale, in tale contesto, è quella della finitura e produzione di particolari fusi in ghisa, acciaio, alluminio, titanio, magnesio, bronzo e altri metalli, collaudi e lavorazione meccanica nel settore *automotive*.

SILAM S.R.L.

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 500.000,00= (dopo l'aumento di capitale deliberato e sottoscritto il 13.6.2017 così aumentato dai precedenti Euro 100.000,00=).

Per realizzare il dichiarato fine concreto della sua costituzione (realizzare con maggior efficienza alcune delle lavorazioni originariamente effettuate da FOM - che, di fatto rappresenta quasi l'unico cliente di Silam) questa intraprende due operazioni straordinarie:

- 30.8.2016: affitto del ramo d'azienda di FOM S.p.A. che svolge l'attività di finitura e collaudo di getti prodotti mediante diverse lavorazioni; la Società prende in affitto dalla FOM Tacconi S.p.a. il ramo d'azienda che svolge l'attività di finitura e collaudo di getti prodotti mediante diverse lavorazioni;
- 23.10.2017: il contratto di cui sopra viene ulteriormente integrato.

Gli addetti risultanti in visura storica alla data del 31.3.2019 erano 137.

Nel corso della procedura, la ricorrente rappresentava di avere, tuttavia, la necessità di razionalizzare in parte la struttura produttiva ed in parte la struttura di staff tecniche ed amministrative adeguandole al mutato contesto di mercato, ferma restando la volontà di mantenere e sviluppare la propria presenza sul mercato stesso.

Sulla base di tale motivazione, con Istanza del 25.1.2019 veniva chiesta autorizzazione (sulla quale si tornerà *infra*) al Tribunale per l'autorizzazione alla stipula di un contratto di solidarietà per il periodo dal giorno 28 gennaio 2019 al 27 gennaio 2020 e quindi con una durata dell'intervento pari a 12 mesi, che ha comportato una riduzione di orario: misura autorizzata il 1.2.2019 previo parere favorevole dei CC.GG.

Nel Piano Concordatario originariamente presentato (datato 10.12.2018) è stato evidenziato che l'allegato Piano Industriale redatto dalla ricorrente è stato elaborato con l'obiettivo di contenere al minimo l'impatto sull'occupazione: per l'esattezza è stato previsto un ridimensionamento dell'organico nella misura massima indicativa di 45 FTE: nella seconda fase del Piano, SILAM si propone l'obiettivo di nuove assunzioni che la riporterebbero a un livello occupazionale in misura sostanzialmente stimata a quella della data del deposito della domanda.

SILAM S.R.L.

Successivamente veniva poi raggiunto altro accordo sindacale in data 4.6.2019 per la riduzione del costo del personale in essere.

Ad oggi l'Integrazione al Piano depositata il 3.7.2019 dà conto che Silam impiega 90 FTE, in luogo dei 112 FTE originariamente previsti nel piano; nel Piano Industriale Aggiornato (datato anch'esso 3.7.2019), si è stimato un graduale aumento degli FTE a decorrere dall'esercizio 2021, nel quale si prevede l'ingresso di 10 FTE.

3.2 Organi societari e compagine sociale

3.2.1 Organi societari

La gestione ed il controllo di Silam, sono stati affidati ad un **Amministratore Unico**, in persona del dott. Luca Tacconi, nominato in data 28 aprile 2016 fino al 22 luglio 2019, momento in cui è stato nominato un Consiglio di Amministrazione, composto da due membri nelle persone di Giuliano Smacchia e Pietro Tacconi.

3.2.2 Compagine societaria

Da visura camerale aggiornata alla data del 4.9.2019 (doc. 4), il capitale sociale di SILAM risulta ad **oggi integralmente detenuto da FOM S.r.l.** (cf: 10658720965 con sede legale in Milano via Ponchielli n. 5) **con atto del 25.6.2019**, acquisendole dai precedenti soci con controvalore *nummo uno*.

Le quote di capitale sociale della Società, alla data del deposito del ricorso per ammissione a Concordato Preventivo, erano detenute dai due precedenti soci persone giuridiche, (anch'esse entrambe riconducibili al Gruppo Tacconi) e rispettivamente:

- **Sogeit S.r.l.** quote per euro 475.000,00 rappresentative del 95% del capitale sociale; SO.GE.I.T. S.r.l., in particolare, è la holding detenuta al 100% dalla famiglia Tacconi;
- **F.I.T. s.r.l.** 9, quote per euro 25.000,00 rappresentative del 5% del capitale sociale, detenuta per il 99.78% da SO.GE.I.T. S.r.l., svolge l'attività di fornitura di servizi logistici, industriali e commerciali a terze società, consorzi e privati nel rispetto della normativa vigente, inoltre acquista con successiva rivendita ad aziende industriali e commerciali di getti in ghisa e di altro materiale industriale dopo eventuali lavorazioni accessorie.

Viene ulteriormente esplicitato nell'integrazione al Piano, che l'Investitrice FOM S.r.l. (società di cui si tratterà più approfonditamente *infra*) con sede legale in Milano Via Amilcare Ponchielli, n. 5 (a sua volta detenuta da: 3M S.r.l.; I.F. sas di Alvano Bacchi &

SILAM S.R.L.

C. sas ed Alvano Bacchi persona fisica), a condizione che il piano venga omologato, si è assunta l'impegno - entro 30 giorni dall'omologa - di effettuare un aumento di capitale inscindibile di complessivi euro 300.000,00, finalizzato al rafforzamento patrimoniale di Silam S.r.l., da liberarsi in parte mediante conversione di crediti in capitale ed in parte in denaro.


3.3 Struttura del Gruppo

Silam S.r.l. è una società appartenente al Gruppo Tacconi costituita nel dichiarato intento di efficientare alcune lavorazioni che, sino a quel momento, erano gestite dalla "consorella" FOM S.p.A. in modo tale che quest'ultima potesse concentrarsi maggiormente sul proprio core business (vale a dire, l'attività di fonderia).

Il Gruppo, come detto, opera nel settore della meccanica e produzione siderurgica a servizio del settore *automotive* e con una presenza oramai accreditata da oltre un secolo sia in Italia che sui mercati internazionali

3.3.1 Organigramma

Il Gruppo Tacconi è stato un articolato Gruppo industriale facente capo alla *holding* SOGEIT S.r.l. e, alla data del deposito del ricorso, si componeva come segue:



Alla luce delle modifiche nella compagine societaria di Silam S.r.l. di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 3.2.2. oggi Silam S.r.l. risulta tuttavia una S.r.l. unipersonale interamente detenuta da Fom S.r.l. e, non più, appartenente alla famiglia Tacconi.

SILAM S.r.l.

- **FOM S.p.A. in concordato**, cf e p.iva: 00165900549 con medesima sede legale di SILAM S.r.l..

La società parallelamente a SILAM ha proposto in data 28.12.2018 domanda di Concordato pieno con continuità aziendale avanti al Tribunale di Perugia rubricata al n. 16/18 RG. C.P., omologato con decreto del 5.7.2019 dopo l'approvazione a maggioranza dei creditori del piano all'adunanza del 28.5.2019 e su parere favorevole dei CC.GG.

In data 24.5.2019 il controllo della *governance* di FOM S.p.A. in Concordato è stato acquisito dalla FOM S.r.l., società come detto, con sede legale in Milano Via Amilcare Ponchielli, n. 5 a sua volta detenuta da: 3M S.r.l.; I.F. sas di Alvano Bacchi & C. sas ed Alvano Bacchi, il quale ne è divenuto Presidente del CdA e nel corso del mese di giugno 2019 ne ha acquisito il controllo azionario.

- **RCM S.p.A. in fallimento**: società partecipata al 100% da FOM S.p.A., che la acquisisce nel 2007, rappresentata anch'essa dall'Ing Luca Tacconi, con sede in Valsameggio (BO) – la società costituita negli Anni Settanta era divenuta uno dei principali fornitori di componenti per Ducati e Ferrari.

Da un'ispezione effettuata ai pubblici registri, si è verificato che la società in data 14.2.2019 ha presentato anch'essa (al pari di SILAM S.r.l. e FOM S.p.A.) Domanda di Concordato Preventivo presso il Tribunale di Bologna (distinta al n. 6/18 RG C.P.); tuttavia, la domanda è stata dichiarata inammissibile essendone venuti meno i presupposti alla luce degli scostamenti dei dati economici rilevati nelle more e del sopravvenuto sequestro, con sentenza del 5.6.2019 è stata dichiarata Fallita – con autorizzazione all'esercizio provvisorio - e rubricata la Procedura al n. 50/19 R.G.Fall del Tribunale di Bologna;

TACCONI ENGINEERING S.R.L., con medesima sede legale di FOM S.p.A. e SILAM S.r.l.: la società, fondata nel 2016, è partecipata totalitaria da FOM S.p.A.: la società risulta *in bonis* e la stessa detiene il *know how* e realizza i processi di ricerca, sviluppo e innovazione del Gruppo

SC SIRFIT S.I.I., società costituita nel 2002 in Romania e controllata al 98,5% di FOM S.p.A. (il restante 1,5% è detenuto da FIT S.r.l. – altra società del Gruppo) si occupa, principalmente della finitura delle forge e della loro lavorazione meccanica, in costante

SILAM S.R.L.

interscambio con FOM presso la quale esegue il processo di fusione, mentre le operazioni di sabbiatura, sbavatura, lavorazione meccanica, assemblaggio e collaudo, sono realizzate nello stabilimento di SIRFIT

HIGH TALENT INDUSTRIAL LIMITED, società con sede in Hong Kong costituita nel 2017, a partecipazione totalitaria di Silam S.r.l., quale veicolo per un processo di programmata internazionalizzazione ed evidente programmata espansione nell'area del *far-east*, la quale controlla direttamente la società, anch'essa riconducibile al Gruppo Tacconi, **CHANGSHU TACCONI INDUSTRIAL MACHINERY Co. Ltd.** alla quale è riferibile un sito produttivo cinese che, tuttavia, risulta ancora sostanzialmente inattiva

4. LE CAUSE DELLO STATO DI CRISI E LE CONDOTTE DEL DEBITORE

4.1. Analisi fornita dall'impresa debitrice

La ricorrente espone in ricorso, sin dall'introduzione della procedura con la Domanda cd. prenotativa, di essere addivenuta alla determinazione della scelta della via concordataria a causa della situazione di crisi in cui si è venuta a trovare.

La società di giovane costituzione (2016) è strutturalmente, organicamente e funzionalmente connessa e doppio filo alle vicende della "consorella" FOM S.p.A., operando attraverso l'affitto di suoi due rami di azienda ed essendo stata sin dall'inizio costituita con il preciso obiettivo di efficientare le lavorazioni di FOM S.p.A. che ne diveniva, pressoché l'unica cliente.

Lo stato di crisi che ha attinto FOM S.p.A. ha, pertanto, coinvolto automaticamente anche SILAM S.r.l.

A partire dal 2018, infatti, la particolare e notoria congiuntura economica negativa aggravata dalle sopravvenienze negative della mancata esecuzione di due importanti commesse, hanno fatto venire meno la liquidità necessaria alla ordinaria e ordinate gestione finanziaria dell'impresa con esiziali conseguenze, ovviamente, sullo stato di salute di SILAM S.r.l..

In particolare vengono riferiti:

- lo scandalo *cd. engine diesel* ha provocato la brusca interruzione del programma di sviluppo del motore diesel realizzato da FCA-VM che unilateralmente recedeva dal contratto con FOM S.p.A. dopo che la stessa si era attrezzata per la produzione con significativi investimenti;

SILAM S.R.L.

- l'immotivato recesso di BMW da un importante progetto avviato nel 2017 che la cliente aveva già iniziato a partecipare con investimenti tecnici e che comportava sia la cessazione del rapporto di fornitura sia il rifiuto della cliente di acquistare le scorte già prodotte;
- la cessazione del rapporto di fornitura (e anche in tal caso il rifiuto di acquisto dei prodotti già ordinati e realizzati) operato da BOSCH MALE TURBO SYSTEM a seguito dell'acquisizione della cliente da parte di un importante gruppo cinese.

La Società - anteriormente al deposito del Ricorso di Pre-Concordato - manifestava un deficit sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo patrimoniale, come risulta dalla situazione economica e patrimoniale al 31/12/2017, dalla quale emerge un risultato d'esercizio negativo con una perdita per Euro 4.257.115,00=

La Società ritiene comunque di essere nelle condizioni di poter ristabilire un equilibrio economico-finanziario attraverso l'implementazione del piano industriale e finanziario sotteso alla proposta qui formalizzata e come integrata a seguito delle rettifiche intervenute in data 3.7.2019, come anche dimostrato dai buoni risultati ottenuti dalla gestione dell'impresa nelle more della procedura oltre a colmare il deficit patrimoniale per effetto dell'auspicata omologazione della domanda di concordato.

4.2 Le attività poste in essere dalla società per fare fronte alla crisi aziendale

Nel proprio ricorso, la società evidenzia che a seguito del rappresentato stato di crisi che ha coinvolto FOM S.p.A. e, pertanto, SILAM S.r.l. le società hanno avviato l'elaborazione di un piano di risanamento e rimodulazione del debito affidato a due *advisor* esterni (Considi e KPMG).

Il tutto in un'ottica comunque di continuità aziendale diretta.

In un primo momento occorre segnalare che, in data 11.7.2017 venne stipulato un Contratto di Investimento tra SILAM S.r.l. e SICI Sgr S.p.A. con il quale è stata disciplinata un'operazione di emissione di "titoli di debito SICI, con obbligo di rimborso del prestito denominato "SILAM S.r.l. 5% target 2017-2024" incorporato in n. 20 titoli di debito del valore nominale di euro 100.000 ciascuno.

Tale operazione finanziaria veniva posta in essere in esecuzione del piano industriale approvato da Silam per il periodo 2017-2020 (con investimenti per ca. 4,7 mil di euro

SILAM S.R.L.

dei quali 1,7 già effettuati finalizzati al *revamping* del sito produttivo e allo *start up* e acquisto di macchinari industriali) ove si progettava, l'espansione dell'attività di impresa anche tramite:

- acquisizione di nuove commesse da clienti diversi da FOM al fine di un'auspicata diversificazione e sviluppare nuove lavorazioni metallurgiche al di là dell'ordinario perimetro di prodotti e servizi esistenti;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari industriali, con una parziale delocalizzazione dal sito di Cannara per motivi di maggior efficienza logistica e industriale.

Entrambe le società hanno, quindi, effettuato un tentativo di ristrutturazione incentrato sulla continuità diretta ritenendolo il migliore rispetto ad ogni alternativa disponibile.

All'esito delle analisi svolte con il supporto dei propri *advisor*, la Società ha, quindi, individuato nella procedura di concordato preventivo con continuità aziendale lo strumento mediante il quale affrontare e superare la contingente situazione (reversibile) di crisi, attraverso l'implementazione di un piano pluriennale di ristrutturazione delle proprie passività.

Alla luce di quanto precede ed in assenza di percorsi alternativi concretamente percorribili, in data 11.6.2018 la Società, a mezzo del proprio amministratore Unico, si è determinata - preso atto della serietà della situazione di crisi sopra descritta e dell'esigenza di proteggere il patrimonio societario da atti esecutivi individuali e/o da azioni cautelari, nell'interesse del ceto creditorio e dei livelli occupazionali – a proporre il Ricorso di cd. Pre-Concordato.

Al fine di formalizzare una proposta concordataria seria ed attendibile, la Società ha avviato le necessarie discussioni con i Soci e con i principali fornitori e clienti del Gruppo, volte a verificare le rispettive disponibilità a supportare il piano concordatario sotteso alla presente proposta.

Inoltre, il *management* della Società, al fine di fruire del supporto professionale necessario all'elaborazione e presentazione del piano concordatario ha conferito mandato alla società KPMG S.p.A., nella persona del Dott. Agostino Febraro, all'Avv. Andrea Sparano, al Dott. Andrea Nasini, Al Dott. Patrizio Caponeri ed al Dott. Andrea

SILAM S.R.L.

Barbieri, per la consulenza e l'assistenza nelle necessarie attività di analisi e approfondimento di tale soluzione.

In data 13.6.2018, la Società ha quindi depositato presso l'On.le Tribunale di Perugia il Ricorso di cd. Pre-Concordato e, con decreto del 19.7.2018, il Tribunale intestato ha concesso alla Società termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso (13.6.2018) per la presentazione della documentazione concordataria.

La Società ha regolarmente presentato le informative mensili imposte dal Tribunale.

In data 16.10.2018 il Tribunale ha concesso alla società ex art. 161, VI comma, I.fall la proroga del termine sopra stabilito di ulteriori 60 giorni per la presentazione del piano, proposta e della documentazione indicata all'art. 161, II e III comma, I.fall.

4.3 L'analisi effettuata dai Commissari

4.3.1 Premessa generale

Per avviare un'analisi adeguata sulle ragioni della crisi, sono stati richiesti alla società, i bilanci con indicazione di dettaglio di tutte le principali operazioni svolte.

I bilanci della Società, appaiono completi di ogni informativa richiesta per legge e redatti in conformità ai vigenti principi contabili.

Si riepilogano nella seguente tabella, le principali voci di bilancio, relative ai periodi 2016 – 2018, con successiva esposizione delle analisi svolte.

Riclassificazione dei bilanci 2016 - 2018

ATTIVITA'	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Liquidità immediate			
Depositi bancari e postali	6.367	61.546	23.740
Denaro e valori in cassa	-	208	-
Totale liquidità immediate	6.367	61.754	23.740
Liquidità differite			
Crediti verso soci	75.000		
Crediti verso clienti	1.829.731	4.377.835	862.975
Crediti verso imprese controllate		120.000	270.000
Crediti tributari	4	603.426	791.334
Crediti verso altri	834.273	933.595	938.423
Ratei e risconti attivi	67.852	57.461	42.526
Totale liquidità differite	2.731.860	6.092.317	2.905.258
Totale attivo liquido	2.738.227	6.154.071	2.928.998

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

DISPONIBILITA'			
Rimanenze di materie prime	47.173	18.412	21.496
Acconti	30.504	102.890	222.860
Totale disponibilità	77.677	121.302	244.356
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni materiali			
Impianti e macchinari	703.129	1.670.965	2.059.258
Attrezzature industriali e commerciali	86.825	229.014	720.421
Altri beni	46.492	89.222	58.044
Totale immobilizzazioni materiali	836.446	1.989.201	2.837.723
Immobilizzazioni immateriali			
Costi di impianto ed ampliamento	1.731	1.298	866
Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.036	-	-
Altre	823.890	1.380.816	1.382.748
Totale immobilizzazioni immateriali	848.657	1.382.114	1.383.614
Immobilizzazioni finanziarie			
Crediti a medio e lungo termine	-	-	30.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-	30.000
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.685.103	3.371.315	4.251.337
TOTALE ATTIVO CORRENTE (attività liquide + disponibilità)	2.815.904	6.275.373	3.173.354
Totale ATTIVO	4.501.007	9.646.688	7.424.691
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti verso banche (entro l'anno)	-	-	-
Debiti verso fornitori (entro l'anno)	2.975.675	5.025.699	5.485.877
Debiti tributari (entro l'anno)	233.870	352.567	939.358
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro l'anno)	159.432	408.256	1.656.699
Altri debiti (entro l'anno)	398.834	526.485	646.051
Ratei e risconti passivi	3.627	43.937	74.369
Totale passività correnti	3.771.438	6.356.944	8.802.354
PASSIVITA' CONSOLIDATE			
Obbligazioni	-	2.000.000	2.000.000
Debiti verso banche (oltre l'anno)	-	-	137
Debiti diversi (oltre l'anno)	218.807	293.249	349.596
Fondi per rischi ed oneri	-	-	10.000
Fondo liquidazione del personale	467.896	479.206	479.211
Totale passività consolidate	686.703	2.772.455	2.838.944
CAPITALE DI TERZI	4.458.141	9.129.399	11.641.298

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

CAPITALE PROPRIO			
Capitale sociale	100.000	500.000	500.000
Altre Riserve	-	- 2	2
Utili (Perdite) portati a nuovo	-	17.866	17.291
Utile o (Perdita) d'esercizio	17.866	- 575	-
			4.733.900
TOTALE CAPITALE PROPRIO	117.866	517.289	-
TOTALE FONTI (a pareggio)	4.576.007	9.646.688	7.424.691
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Ricavi per le vendite e per le prestazioni	3.078.150	9.486.198	11.244.838
Altro	2	2.464	80
Totale valore della produzione	3.078.152	9.488.662	11.244.918
COSTO DELLA PRODUZIONE OTTENUTA			
Acquisti di materie prime sussidiarie, di Consumo e di merci	291.353	821.533	1.736.889
Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	- 47.173	28.761	- 3.084
Spese per servizi	967.327	3.053.959	2.775.590
Per godimento di beni di terzi	212.247	693.668	1.006.420
Costi del personale e amministratori	1.501.821	4.382.676	5.610.673
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	75.332	119.259	130.260
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	13.068	186.361	214.017
oneri diversi di gestione	19.336	142.994	562.838
Svalutazioni	-	-	3.866.165
RISULTATO LORDO OPERATIVO	44.841	59.451	-4.654.850
Gestione finanziaria			
Altri proventi finanziari	89	3.507	1.945
Interessi ed altri oneri finanziari	- 192	- 11.794	- 81.377
Utili e perdite su cambi	-	144	382
Totale gestione finanziaria	- 103	- 8.143	- 79.050
Rettifiche di valore attività finanziarie	-	-	-
Totale gestione accessoria	-	-	-
Totale gestione extracaratteristica	- 103	- 8.143	- 79.050

SILAM S.R.L.

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE	44.738	51.308	- 4.733.900
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	44.738	51.308	- 4.733.900
Imposte sul reddito	26.872	51.883	-
Totale imposte sul reddito	26.872	51.883	-
REDDITO NETTO D'ESERCIZIO	17.866	- 575	- 4.733.900

Nel prospetto seguente, viene esposta la comparazione per anni, della composizione percentuale di ogni macro voce dell'attivo e passivo patrimoniale della società.

ATTIVO CORRENTE	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Liquidità immediate	0,14%	0,64%	0,32%
Liquidità differite	60,69%	63,15%	39,13%
Disponibilità	1,73%	1,26%	3,29%
Totale attivo corrente	62,56%	65,05%	42,74%
ATTIVO IMMOBILIZZATO			
Immobilizzazioni materiali	18,58%	20,62%	38,22%
Immobilizzazioni immateriali	18,85%	14,33%	18,64%
Immobilizzazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
Totale attivo immobilizzato	37,44%	34,95%	57,26%
TOTALE CAPITALE INVESTITO	100,00%	100,00%	100,00%

PASSIVITA'

Passività correnti	82,42%	65,90%	118,56%
Passività consolidate	15,01%	28,74%	38,24%
Totale passività (capitale di terzi)	97,42%	94,64%	156,79%

CAPITALE PROPRIO

SILAM S.R.L.

Capitale proprio	2,58%	5,36%	-56,79%
TOTALE FONTI	100,00%	100,00%	100,00%

4.3.2 Analisi per indici di redditività

Nella tabella seguente, vengono riepilogati i principali indici di redditività. In particolare:

- ROE: Indice utile per valutare la remunerazione di tutti i fattori produttivi impiegati nel processo produttivo;
- ROI: Indice utile per valutare il rendimento economico dell'attività di impresa, valutando l'efficienza della gestione caratteristica rispetto agli investimenti effettuati;
- ROS: valuta la capacità commerciale dell'impresa, misurando il tasso di redditività delle vendite;
- ROT (indice di rotazione del capitale investito): indica la capacità del capitale investito di trasformarsi in ricavi di vendita.

INDICI PER L'ANALISI DELLA REDDITIVITA'

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
ROE	15,16%	-0,11%	112,27%
ROI	9,44%	6,17%	119,12%
ROS	1,45%	0,54%	-42,10%
ROT	68,39%	98,34%	151,45%

4.3.3 Giudizio dei Commissari

I Commissari, hanno potuto verificare i dati contabili, riferiti all'attività della società realizzata nel triennio 2016 – 2018. L'esame è stato svolto, considerando che nel periodo era già in corso la crisi economica generale, che ha provocato la flessione dei ricavi, che si è manifestata quasi immediatamente dalla costituzione della società.

SILAM S.R.L.

La società, in sé, non ha risentito della flessione del fatturato, ma nel 2018 ha subito la forte influenza della consorella FOM Tacconi dalla quale la società dipendeva, non essendo mai riuscita ad affrancarsi da quest'ultima, almeno per quanto riguarda la gestione ed il fatturato. Infatti nel 2018 a fronte di un incremento del fatturato di circa il 18% rispetto all'anno precedente; gli acquisti di materie prime, di consumo e merci sono aumentate del 111% circa, il costo del personale è aumentato del 28% circa e quello per beni di terzi del 45% circa; con ciò dimostrando di aver applicato alla propria cliente/consorella, una marginalità ridotta rispetto all'esercizio precedente, passando dallo 0,63% del 2017 al -7,01% del 2018 al netto delle svalutazioni. Infine, proprio la svalutazione dei propri crediti verso la consorella FOM Tacconi per oltre 3,8 mln di euro, non ha potuto produrre altro che la grave situazione in cui oggi si trova la società.

La società, non è riuscita a contenere la crisi, ed anzi, sembra aver supportato la crisi ben più profonda, della propria consorella, contribuendo per una cifra stimabile e compresa tra 0,86 mln di euro e 0,95 mln di euro, calcolata come riduzione della propria marginalità diretta in favore della consorella FOM Tacconi.

In conclusione, i Commissari ritengono corrispondenti a realtà le motivazioni e l'analisi fornita dall'impresa sulle cause della crisi e ritengono che le attività poste in essere per il risanamento, siano coerenti con le prospettive di sviluppo poste a piano. Tuttavia, come meglio specificato in seguito, si richiama fin da ora l'attenzione dei Creditori, in merito al rischio che non si verifichino le condizioni che vengono poste a presupposto della sostenibilità della continuità, ovvero che Silam non sia in grado di acquisire nuovi clienti, ovvero che FOM S.p.A. non sia in grado di rispettare il proprio piano concordatario, ovvero ancora che FOM continui a finanziarsi a discapito di Silam.

4.3.4 Sul momento della insorgenza della crisi

L'inizio del periodo di crisi, deve farsi risalire alla costituzione della società, vale la pena ricordare come questa sia stata costituita da una "costola" di FOM S.p.A., infatti l'attuale società nasce dallo *spin-off* del reparto di finitura/sbavature della fonderia, e da questa è dipesa al 100%, nel prendere il ramo d'azienda affittato, Silam ha acquisito tutti i dipendenti di FOM che si occupavano di tale reparto e che già al tempo sembravano essere in esubero, con ciò zavorrando una *NewCo*, che ha alleggerito la situazione economica della Fonderie Officine Meccaniche Tacconi, il risultato di tale situazione è stato quello di dover ricorrere alle procedure concorsuali, per tutte le società del gruppo della meccanica.

SILAM S.R.L.

In conclusione, si ritiene, che già dalla costituzione della società, il patrimonio di Silam si sia progressivamente ridotto, sia per effetto dei risultati della gestione corrente, non proficua a seguito della contrazione dei margini imposti.

5 ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA

5.1 La proposta iniziale

Come già rappresentato in precedenza, in data 10/12.2018 Silam ha formulato ai propri creditori una proposta di concordato, corredata dalla documentazione richiesta per legge.

Segnatamente, con la Proposta iniziale, dopo aver illustrato la storia della Società, l'attività dalla medesima svolta e le ragioni della crisi, Silam esponeva la struttura e l'articolazione del piano e della Proposta medesima, prospettando la soddisfazione dei creditori della Società attraverso la creazione di cinque classi di creditori.

5.2 La proposta definitiva

In data 03/07/2019, la Società ha depositato una integrazione al piano, con modifica della proposta concordataria iniziale, modificando le classi, aggiornando i dati, al tempo della presentazione del piano, prospettici, con i dati attuali, e quindi adeguando lo stesso piano all'andamento a consuntivo dei primi 5 mesi dell'anno 2019, inoltre la società ha integrato il piano calcolando l'impatto dell'ingresso del nuovo socio in FOM S.p.A. e quindi anche in Silam.

Nei paragrafi che seguono, si procederà a dare conto del contenuto della proposta concordataria di Silam, come definitivamente integrata con ricorso del 03/07/2019 (nel prosieguo, la "Proposta concordataria").

5.2.1 Premessa

La società, attraverso gli interventi a supporto del Piano Concordatario, uniti alla riduzione e rimodulazione dell'esposizione debitoria, conseguente all'omologazione della domanda di concordato preventivo presentata, si propone di proseguire nell'attività aziendale, adempiendo agli obblighi concordatari di seguito descritti.

Nel proprio ricorso, Silam evidenzia che la soddisfazione dei creditori avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 111 e ss. della Legge Fallimentare, coerentemente con l'ordine stabilito dalla legge.

SILAM S.R.L.

5.2.2 Il contenuto della proposta ai creditori

La Società, formula ai propri creditori una proposta di concordato preventivo che prevede:

- a) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti assunti per la gestione e prosecuzione della Società durante la procedura in prededuzione;
- b) il pagamento dei creditori assistiti da privilegio ai termini e alle condizioni indicati e comunque con una percentuale di soddisfazione non inferiore al 100% anche quando derubricati al chirografo nelle relative classi di appartenenza;
- c) il pagamento parziale dei creditori chirografari, suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei come consentito dall'art. 160, comma 1, lett. c), della Legge Fallimentare, alle quali sarà rispettivamente attribuito il trattamento di seguito indicato.

La sintesi numerica di quanto esposto dalla Società, viene riepilogata nella seguente tabella:

categorie debiti	% soddisfatto	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	VI anno	VII anno
Prededuzione	100%							
Privilegio	100%	1.192.259						
Privilegio derubricato al chirografo	100%		237.727	865.119	119.427	529.186		
Chirografario classe 4°	17%						278.668	73.926
Chirografario classe 5°	15%					261.776	283.369	
Totale pagamenti		1.192.259	237.727	865.119	119.427	790.962	563.037	73.926

5.2.2.1 Passività in prededuzione

Viene previsto il pagamento integrale delle spese di procedura, dei debiti assunti per la gestione e prosecuzione della Società in costanza della procedura

5.2.2.2 Passività assistite da privilegio generale

La società prevede di poter pagare le passività, assistite da privilegio generale, (diverse dal debito per TFR verso i dipendenti che sarà dovuto solo al momento di cessazione

SILAM S.R.L.

del rapporto) e gli interessi maturati sino al pagamento delle medesime, entro 12 mesi dalla data di prevista omologa.

Il pagamento di tali poste è previsto mediante le disponibilità di cassa e l'incasso di una quota dei crediti commerciali vantati dalla Società, oltre alla generazione di cassa della gestione corrente.

5.2.2.3 Passività chirografarie

La Proposta Concordataria, prevede la suddivisione dei creditori chirografari nelle seguenti classi.

5.2.2.3.1 Classe 1 – Fornitori Privilegiati Ultrannuali

La ricorrente nello sviluppare il proprio piano industriale di continuità ha rilevato come la soddisfazione entro il primo anno dall'omologa generava flussi di cassa che da soli non erano sufficienti a soddisfare i creditori in prededuzione e tutti i creditori privilegiati, pertanto, nel rispetto della norma e di numerose e recenti sentenze, la ricorrente ha dovuto predisporre delle classi omogenee di creditori derubricati al chirografo e quindi ammessi al voto, sebbene con soddisfazione del 100% e così rispettando anche la *par condicio creditorum*, tra queste classi, certamente vi è appunto la 1° classe nella quale trovano collocazione quei creditori residuali (artigiani), che non erano stati integralmente soddisfatti nei primi 12 mesi, infatti la società per questi aveva previsto una soddisfazione del 77% circa del loro credito nei primi 12 mesi, e la differenza nei successivi 12 mesi, quindi la ricorrente ha inserito anche i creditori fornitori di lavoro temporaneo, così sostanzialmente, prevedendo la integrale soddisfazione dei creditori con privilegio anteriore al primo (dipendenti, professionisti, artigiani e società di prestazione lavoro).

Al riguardo della 1° classe però, vi è da sottolineare come la ricorrente abbia inserito tra gli artigiani, tutti i fornitori organizzati come società di persone o ditte individuali, elemento questo che certamente non può fare la differenza nel trattamento di soddisfazione tra due fornitori, infatti si raccomanda in fase di accertamento dello stato passivo di verificare l'esistenza dei requisiti di impresa artigiana, così come previsti dalla legge 443/85 oltre che l'iscrizione alle imprese artigiane, almeno nel momento in cui è sorto il credito.

SILAM S.R.L.

5.2.2.3.2 Classe 2 - Crediti Previdenziali e Assistenziali

Secondo lo stesso concetto per il quale è stata predisposta la Classe 1, anche nella 2° classe sono stati raggruppati crediti per natura in privilegio, ma derubricati al chirografo per esigenze di cassa e quindi con diritto di voto. In questa classe la ricorrente ha dovuto ricomprendere tutti i crediti di natura previdenziale e tributaria comunque soddisfatti al 100% ad esclusione di quelli oggetto della transazione fiscale previsti nella successiva 3° classe.

I crediti di cui alla 2° classe verranno pagati tra il 2° ed i 4° anno, infatti il piano prevede che al 2° anno vengano pagati al 100% i crediti con privilegio ex art 2778 n. 1 c.c., mentre al 4° anno verranno pagati integralmente i crediti assistiti da privilegio ex art 2778 n. 8 c.c.

5.2.2.3.3 Classe 3 - Crediti Tributari

Sempre per lo stesso motivo che ha costretto la ricorrente a dover derubricare al chirografo, creditori in privilegio per natura, la società ha incluso nella 3° classe tutti quei crediti tributari assistiti da privilegio ex art 2752 n. 4 c.c. non compresi nella transazione fiscale e previdenziale oltre ai crediti inclusi nella transazione fiscale e che comunque verranno soddisfatti integralmente entro la fine del 4° anno

Preme, sottolineare, come la ricorrente abbia inizialmente previsto una transazione fiscale che ha impatto solamente nei tempi di soddisfazione degli enti e non anche negli importi. Si aggiunga che ai fini del rispetto delle circolari interne degli enti e del DM 04/08/2009, la ricorrente ha dovuto integrare il proprio piano concordatario, anche per effetto del prospettato aumento di capitale di FOM s.r.l., che andrà sostanzialmente a beneficio di detta transazione. Infatti FOM S.r.l., per assicurare il buon esito del concordato, si è impegnata ad anticipare agli enti la complessiva somma di €. 264.418, così poi surrogandosi agli stessi enti, per poi convertire il proprio credito in capitale della società, oltre ad apportare ulteriori risorse finanziarie per €. 35.582, e così aumentando il capitale della società per ulteriori €. 300.000.

Tale aumento di capitale, è condizionato dall'omologa del piano concordatario sottoposto al presente esame.

5.2.2.3.4 Classe 4 - Creditori Finanziari Istituzionali

Nella classe 4, la ricorrente ha ricompreso il creditore finanziario Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A. (SICI) per il complessivo importo relativo alla sottoscrizione di

SILAM S.R.L.

un prestito obbligazionario che al chirografo, verrà soddisfatto al 17%, ed il piano prevede che questi vengano pagati tra il VI ed il VII anno dopo l'omologa del concordato.

5.2.2.3.5 Classe 5 - Fornitori Operativi Chirografari

La classe raggruppa tutti i fornitori in chirografo cui non spetta quindi alcun privilegio, pertanto tale classe rappresentata da € 3.421.206, potrebbe essere suscettibile di variazioni, dovute, in sede di accertamento del passivo, a riclassificazioni dei fornitori aventi privilegio riservato alle aziende artigiane e ricomprese nella classe 1.

Questi verranno soddisfatti almeno al 15% del proprio credito nominale e nel piano è previsto che questa classe venga soddisfatta tra il V ed il VI anno dall'omologa del concordato.

5.2.3 Criteri di formazione delle classi

La ricorrente, nel proprio ricorso, espone le seguenti ragioni che hanno portato alla suddivisione in classi:

La Classe 1 - Fornitori Privilegiati Ultrannuali

Come già detto la ricorrente ha ritenuto di includere in questa classe i creditori privilegiati con privilegio anteriore al primo grado, per la quota residuale, rimasta insoddisfatta al primo anno;

La Classe 2 - Crediti Previdenziali e Assistenziali

La ricorrente ha raggruppata in questa classe i creditori privilegiati aventi natura previdenziale e tributaria ad esclusione di quelli oggetto della transazione fiscale previsti nella successiva classe 3;

La Classe 3 - Crediti Tributari

La ricorrente ha raggruppata in questa classe i crediti aventi natura tributaria diversi da quelli della precedente classe 2, ed aventi privilegio successivo (IVA, Tributi locali, ecc.) oltre a quelli di cui alla transazione fiscale;

La Classe 4 - Creditori Finanziari Istituzionali

Questa classe ricomprende il credito di natura finanziaria relativo all'emissione di un prestito, sottoscritto da un operatore professionale nel II semestre 2017;

La Classe 5 - Fornitori Operativi Chirografari

SILAM S.R.L.

Questa classe raggruppa tutti i fornitori non ricompresi nelle altre classi;

5.2.4 Attestazione dell'esperto nominato, sulla nuova proposta concordataria

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano Concordatario, sono stati attestati nella relazione redatta dal Dott. Andrea Barbieri, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Perugia n. 378 ed al Registro dei Revisori Legali n. 3458 - professionista indipendente, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare.

Il professionista, ha altresì attestato, ai sensi dell'art. 186 bis L.F., che la prosecuzione dell'attività d'impresa, prevista dal Piano Concordatario, è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

6 FATTI RILEVANTI OCCORSI DURANTE LA PROCEDURA

6.1 Ingresso del nuovo socio

Nel corso della procedura, i soci della ricorrente e del gruppo Tacconi, hanno comunque cercato di perseguire l'obiettivo di cedere le partecipazioni, quanto meno delle società operative quali anche Silam, con l'obiettivo preciso di dare stabilità al piano industriale di continuità, anche al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali oltre che del know-how delle aziende. Nel febbraio 2019 i soci sottoscrivevano una lettera d'intenti con un imprenditore locale, con esperienza nell'ambito della meccanica rivolta al comparto *automotive* che con l'acquisizione di FOM Tacconi e Silam, sarebbe in grado di competere e consolidare i mercati in cui le due società sono già presenti, assicurando stabilità ai due piani industriali, oltre che apportando risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal piano concordatario. Nell'aprile 2019, si è conclusa una prima fase relativa all'acquisizione delle due società, e gli effetti si sono visti sin da subito anche nella ricorrente, infatti anche grazie a questa acquisizione, Silam ha da subito acquisito una nuova commessa diretta dal cliente *Hanon System* (multinazionale coreana, fornitrice strategica del gruppo *Ford Motor Company*, fornitore FCA-FIAT e *Hunday*), e quindi andando nella direzione della propria autonomia rispetto alla consorella FOM Tacconi. Si aggiunga che in Silam, il nuovo socio, apporterà un aumento di capitale, le cui risorse andranno integralmente a beneficio del concordato. Il socio riferisce di aver potuto rinegoziare alcuni contratti di FOM Tacconi che hanno poi influenza anche sulla prossima attività di Silam, riuscendo ad ottenere un miglioramento dei margini di produzione.

SILAM S.R.L.

C'è da evidenziare come la ricorrente non abbia modificato il proprio piano industriale in funzione di tali evidenze, in una ottica prudentiale e così mantenendo gli assunti del piano industriale depositato nel dicembre 2018.

6.2 Le principali istanze formulate dalle Società

Premesso che il Tribunale, con il decreto che ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di Silam, ai sensi dell'art. 167 L.F., autorizzava "...la società a procede all'esecuzione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione...", la Società, ha presentato per l'autorizzazione le seguenti istanze:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Istanza alla sottoscrizione di un accordo transattivo con un fornitore (MAGS) di un macchinario | (negata) |
| 2) Istanza alla sottoscrizione del contratto di solidarietà con la RSU | (autorizzata) |
| 3) Istanza di differimento adunanza dei creditori | (autorizzata) |
| 4) Istanza a stipulare atto transattivo con un dipendente | (autorizzata) |
| 5) Istanza di ulteriore differimento adunanza dei creditori | (autorizzata) |
| 6) Istanza di concessione breve proroga per il deposito dell'aggiornamento della proposta concordataria | (autorizzata) |

7 LE ATTIVITA' DI VERIFICA SVOLTE DAI COMMISSARI GIUDIZIALI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'

7.1 Premessa

I principali dati contabili ed extra-contabili, sui cui si fondano il Piano e la Proposta concordataria della Silam sono stati sottoposti ad attestazione di veridicità ex art. 161 comma 3 e 186 bis L.F., da parte del professionista incaricato dalla Società.

Si riporta di seguito la Situazione Patrimoniale di Silam al 13/06/2018:

Situazione Patrimoniale	Importo (€)
Immobilizzazioni immateriali	1.392.322,86
Immobilizzazioni materiali	2.041.199,51
Crediti v/s Clienti	336.923,41
Crediti Tributari	1.040.880,90
Crediti diversi	1.079.072,43

SILAM S.R.L.

Disponibilità liquide	151.629,98
TOTALE ATTIVO	6.042.029,09
Patrimonio Netto	-3.537.412,74
Debiti verso fornitori	4.311.567,99
Debiti verso dipendenti	1.454.526,03
Debiti tributari e previdenziali	1.726.222,82
Debiti diversi	2.013.043,00
Ratei e Risconti Passivi	74.082,00
TOTALE PASSIVO	6.042.029,09

7.2 LA VERIFICA DELLE POSTE ATTIVE

Di seguito, l'esame svolto dai Commissari, distinto per macro classi:

7.2.1 Immobilizzazioni immateriali

La società, evidenzia come nella voce sono ricompresi, principalmente i costi sostenuti per le manutenzioni su beni di terzi e relativi ad investimenti effettuati sull'immobile acquisito in locazione, appare perciò condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui in caso di fallimento della società tale posta dovrebbe essere interamente svalutata, mentre nel caso di continuità, certamente tali investimenti, daranno una utilità futura. Si aggiunga che il contratto di locazione, prevede espressamente che la conduttrice deve realizzare a propria cura e spese tutti gli interventi di recupero impiantistico e funzionale, oltre effettuare tutti i necessari interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie, anche in virtù del fatto che tale contratto di locazione è frutto della aggiudicazione a seguito di avviso pubblico per la locazione dell'immobile con possibilità di acquisto al termine del contratto.

SILAM S.R.L.

7.2.2 Immobilizzazioni Materiali

Queste sono espresse al costo storico al netto dei relativi fondi ammortamento e riguardano perlopiù impianti e macchinari strumentali all'attività, secondo quanto periziato dai tecnici di parte della società, questi investimenti, ancorché effettuati in epoca recente, pare abbiano un valore di liquidazione di €. 652.000,00. Gli scriventi, trattandosi di concordato in continuità, in cui è prevista una soddisfazione complessiva, superiore al valore dell'azienda in ipotesi liquidatoria per un importo superiore alla differenza tra il valore delle immobilizzazioni materiali e quello contabile, non hanno comunque ritenuto opportuno procedere alla richiesta di nomina di idoneo stimatore per verificare la congruità di quanto sostenuto dalla ricorrente, anche al fine di contenere i costi della procedura. Si sottolinea, comunque, che la ricorrente nel piano inizialmente presentato, aveva esposto la propria situazione patrimoniale, erroneamente al netto del valore di un macchinario fornito dalla società MAGS. L'errore era dovuto al fatto che il macchinario sembrava acquistato con riserva di proprietà, tuttavia alla data della domanda di ammissione alla procedura, la formalizzazione di tale accordo non era ancora avvenuta: si aggiunga che la fattura del fornitore, riportava espressamente la dicitura: "vendita", riportando l'intero importo. Pertanto già a fine dicembre, gli scriventi CC.GG. avevano evidenziato tale anomalia alla società e contestualmente avevano espresso parere contrario all'istanza della società di aderire ad una transazione con il fornitore MAGS. Oggi il valore del macchinario in questione è stato riportato tra le immobilizzazioni materiali e contestualmente è stato incrementato il debito chirografario verso il fornitore MAGS per il netto residuo che deve essere ancora pagato (€. 221.250), quindi si è proceduto con l'ammortamento del bene; analogamente è stato incrementato il debito in privilegio di rivalsa IVA per l'importo complessivo di €. 48.675 e conseguentemente è stato azzerato l'importo relativo al credito per acconti a fornitori di €. 73.750.

7.2.3 Attività correnti

7.2.3.1 Crediti

7.2.3.1.1 Crediti verso clienti

La società, nella tabella che segue, espone i valori di realizzo dei crediti verso clienti.

SILAM S.R.L.

Crediti V/Clienti	Saldo contabile	Fatture da Emettere	Valore netto contabile	F.do Svalutazio ne	Compensazio ne	Importo rettificato
FOM Tacconi S.p.A.	3.369.039	110.403	3.479.442	-3.282.201	-83.825	113.417
Best Metal	3.711		3.711		-3.711	0
Fatture da emettere	110.403	-110.403	0	0	0	0
TOTALI	3.483.153	0	3.483.153	-3.282.201	-87.536	113.417

Come sopra evidenziato il saldo dei crediti commerciali risente dell'attività di Silam, rivolta, quasi esclusivamente verso FOM Tacconi S.p.A., e per tale motivo la voce è stata svalutata per il 95% del valore iscritto in bilancio, dato dalla ipotizzata soddisfazione dei creditori chirografari prevista nel concordato FOM Tacconi S.p.A..

A tale riguardo, si ritiene utile procedere ad una nota di carattere giuridico circa tale svalutazione. La stessa oggi viene condivisa dai CC.GG., anche per motivi prudenziali, vi è, però, da considerare che secondo quanto riportato nel ricorso presentato dalla società, così come nel ricorso presentato da FOM Tacconi S.p.A., Silam era da considerarsi fornitore funzionale alla continuità di FOM Tacconi S.p.A. Infatti, la costituzione della stessa Silam, avviene come spin-off di un reparto funzionale di FOM Tacconi, e a fronte di tale spin-off la FOM Tacconi ha ceduto una parte dei dipendenti, oltre ad affittare un ramo d'azienda costituito da molti macchinari direttamente strumentali all'attività di reparto di certo tipo di lavorazioni specifiche, indispensabili per FOM Tacconi, al fine di completare la fornitura dei propri ordini alle case automobilistiche. Si configurava quindi, l'esistenza di un contratto di servizio, dove FOM Tacconi, mandava dei pezzi meccanici grezzi a Silam, perché questa, effettuasse delle lavorazioni sugli stessi pezzi, che poi venivano restituiti a FOM Tacconi, affinché quest'ultima, poi, li consegnasse direttamente ai propri clienti fatturando i pezzi finiti. Silam si comportava, quindi, come un prestatore di servizi nei riguardi di FOM Tacconi, e a questa fatturava solamente il servizio di lavorazione dei pezzi forniti (quindi mano d'opera con uso dei macchinari condotti in affitto d'azienda proprio da FOM Tacconi).

SILAM S.R.L.

Silam, per i motivi su esposti, appare quindi non come un mero fornitore di prodotti, ma come un fornitore che risulta “qualificato” dal possesso in via diretta di tutte le informazioni, le conoscenze e i “segreti” che caratterizzano il mercato di FOM, così da essere in grado di apportare al prodotto medesimo quelle qualità, garanzia di precisione e di organizzazione che si sono rilevati ed ancora oggi si rivelano fondamentali per garantire il mantenimento dei livelli di vendita perseguiti dalla FOM. E’ in questo contesto e per queste ragioni che nell’immediatezza dell’apertura della procedura, la consorella FOM, non ha richiesto a Silam la sospensione dei servizi e delle forniture, cosa peraltro, avvenuta sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali di FOM relativamente ai contratti di Factoring e di anticipazione bancarie; inoltre e sempre sotto la stessa vigilanza, FOM Tacconi ha realizzato e costruito il piano concordatario, che ha previsto non solamente la continuazione senza alcuna sospensione, dell’attività di Silam, ma che questa continui negli anni a venire, a sostenere FOM con le proprie attività di servizi e fornitura, peraltro in misura sempre più impegnativa per Silam. Il piano di FOM Tacconi prevede ricavi netti derivanti dalle attività di Silam che negli anni 2019/2026, produrranno una marginalità complessiva di 12.031.871 euro.

Il piano concordatario FOM Tacconi ha, così, previsto di ricorrere a forniture verso Silam, così come riepilogato nella tabella che segue:

Valori in Euro	2019 P	2020P	2021P	2022P
Fatturato (senza commercializzato, attrezzature, rottami)	41.41 6.196	40.517.078	45.324.617	58.221.381
Ricavi di vendita	52.04 3.260	52.314.220	58.365.496	72.320.513
Valore della Produzione	52.89 1.102	53.510.880	59.474.384	73.585.806
Costi diretti				
Materie prime	8.20 8.77 0	7.865.793	8.753.8 11	12.55 8.955
% su VdP	19,8 2%	19,41%	19,31%	21,57%
Lavorazioni SILAM	6.40 1.23 2	5.846.872	6.481.968	8.563.320
% su VdP	15,4 6%	14,43%	14,30%	14,71%
Formatura Acciaio SILAM	1.65 6.92 1	1.794.230	2.003.372	2.342.320

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

	4,00			
% su VdP	%	4,43%	4,42%	4,02%
Lavorazioni Meccaniche SILAM	783.971	761.892	881.752	941.959
% su VdP	1,89%	1,88%	1,95%	1,62%
Trattamento Termico SILAM	273.312	248.500	278.114	344.124
% su VdP	0,66%	0,61%	0,61%	0,59%

Valori in Euro	2023 P	2024P	2025P	2026P
----------------	--------	-------	-------	-------

Fatturato (senza commercializzato, attrezzature, rottami)	62.478.447	63.103.231	63.734.264	64.371.606
Ricavi di vendita	78.099.877	78.903.510	79.715.635	80.536.345
Valore della Produzione	79.418.450	80.284.411	81.144.197	81.980.892

Costi diretti

Materie prime	13.418.518	13.552.704	13.688.231	13.825.113
% su VdP	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%
Lavorazioni Meccaniche SILAM	9.120.360	9.211.564	9.303.680	9.96.716
% su VdP	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%
Formatura Acciaio SILAM	2.593	2.616.913	2.643.082	2.669.513
% su VdP	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
Lavorazioni Meccaniche SILAM	1.003	1.011.104	1.021.215	1.031.427
% su VdP	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
Trattamento Termico SILAM	364.932	368.582	372.267	375.990
% su VdP	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%

Dalla tabella sopra elencata, appare evidente come si passi dal sostenere costi per servizi resi da Silam per 9,115 mln. di euro al 2019, fino ad arrivare al 2026 dove tali costi sono complessivamente pari a 13,474 mln. di euro.

Se guardiamo le commesse che FOM si è impegnata a continuare a dare a Silam, queste rappresentano mediamente oltre il 25% dei propri costi operativi

A questo riguardo merita quindi ricordare gli artt. 72 e 169-bis L.F.

SILAM S.R.L.

L'art. 72 L.F. al primo comma testualmente recita:

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Mentre l'art. 169-bis ai commi 1 e 2 testualmente recita:

Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.

Nel caso appunto di fornitore di servizi continuativi a funzionali all'attività d'impresa, il credito anteriore alla domanda di fallimento con esercizio temporaneo d'impresa o di amministrazione straordinaria, la Silam avrebbe certamente potuto richiedere l'ammissione del proprio credito in prededuzione ai sensi e per gli effetti degli articoli sopra citati. Nel caso di concordato in continuità, quale quello di FOM Tacconi, la questione non è chiara. Infatti le norme riferite al concordato mutuano solo in parte le norme riferite al fallimento ed in questo particolare caso, non vi è chiarezza da parte del legislatore se spetti o meno la prededuzione del proprio credito per i crediti anteriori, così come non vi è chiarezza in dottrina ed in giurisprudenza.

SILAM S.R.L.

Gli scriventi, a tale riguardo non hanno quindi, ritenuto di modificare l'attivo concordatario e conseguentemente neppure le percentuali di soddisfazione dei crediti, mantenendo una impostazione prudentiale stante l'incertezza dell'applicabilità delle norme sopra citate al concordato FOM Tacconi.

In ogni caso si invita la ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari a verificare la sussistenza di tale diritto ed eventualmente di farlo valere in sede di formazione dello stato passivo di FOM S.p.A.

7.2.3.1.2 Crediti Tributari e previdenziali

La società, nella tabella che segue, espone i valori di realizzo dei crediti tributari e previdenziali.

Crediti trib. e prev.	Saldo contabile	Compensazione	Rettifiche	Importo rettificato
Credito bonus D.L. 66/14	9.638,87	0,00	0,00	9.638,87
IVA C/Erario	1.031.133,34	-603.079,54	70.696,00	498.749,80
Acc. Imp. Sostitutiva rivalut. TFR	108,69		-108,69	0,00
Credito IVA fatture da ricevere			66.473,20	66.473,20
TOTALI	1.040.880,90	-603.079,54	137.060,51	574.861,87

Gli scriventi CC.GG. non hanno rettifiche da apportare a quanto già rettificato dalla società, avendone condiviso l'esame e l'impostazione

7.2.3.1.3 Crediti diversi

La società, nella tabella che segue, espone i valori di realizzo dei crediti diversi.

Crediti diversi	Saldo contabile	Compensazione	F.do Sval.	Importo rettificato
Fornitori c/ant	153.699	-59.824	0	93.875
N.C. da pervenire	11.638	-11.638	0	0
Crediti v/s INAIL	11.772	0	0	11.772
Crediti v/s FOM Tacconi per TFR	901.963	0	0	901.963
Finanziamento a partecipata HK	270.000	0	270.000	0

SILAM S.R.L.

MATEG S.r.l.	0	506	0	506
Schunk Intec	0	54	0	54
TOTALI	1.349.072	-70.903	270.000	1.008.170

Gli scriventi CC.GG. non hanno rettifiche da apportare a quanto già rettificato dalla società, avendone condiviso l'esame e l'impostazione, si evidenzia solamente come nel conto fornitori conto anticipi, sia stato contabilizzato il credito verso MAGS di cui si è già parlato nel paragrafo delle immobilizzazioni materiali.

7.3 LA VERIFICA DELLE POSTE PASSIVE

Nella tabella di seguito, si riepiloga il passivo concordatario proposto dalla società, già al netto dei fondi e maggiorato dagli interessi, a fianco si è inserita la colonna delle variazioni apportate dagli scriventi commissari sulla base delle verifiche effettuate, anche alla carte di lavoro dei professionisti della ricorrente.

Verifica del passivo	Ricorrente	Δ CC.GG	Totale CC.GG
Spese di procedura	538.916	2.280	541.223
Crediti ex art 2751 bis n. 1 c.c.	1.523.539	0	1.523.539
Crediti ex art 2751 bis n. 2 c.c.	88.969	0	88.969
Crediti ex art. 2751 bis n. 5 e 5 bis c.c.	564.983	89.508	654.491
Crediti ex art 2751 bis n. 5 ter c.c.	306.718	0	306.718
Crediti ex art 2753 c.c.	966.180	230.000	1.196.180
Crediti ex art 2758 c.c. rivalsa IVA	115.432	858	116.291
Crediti ex art 2754 c.c.	229.753	-199.646	30.099
Crediti ex art 2752, comma 1, c.c.	120.000	0	120.000
Crediti ex art 2752, comma 3, c.c.	28.000	0	28.000
Crediti ex art 2752, comma 4, c.c.	3.298	2	3.299
Debiti tributari e previdenziali chir.	32.964	16.625	49.589
Fornitori chirografari	3.416.673	-64.065	3.352.609
Altri debiti chirografari SICI	2.074.082	0	2.074.082

SILAM S.R.L.

Altri debiti chirografari	4.532	0	4.532
Fondo rischi chirografari	180.000	0	180.000
<u>Totale Passivo concordatario</u>	<u>10.194.058</u>	<u>75.562</u>	<u>10.269.620</u>

7.3.1 Rettifiche proposte dai CC.GG.

Gli scriventi commissari giudiziali, hanno condiviso tutte le rettifiche apportate al passivo dalla procedura anche a seguito dell'integrazione proposta dalla ricorrente in data 03/07/2019, ad eccezione delle rettifiche apportate al debito verso fornitori, a quello verso le società interinali, al debito verso istituti previdenziali ed al debito verso gli organi della procedura.

A tale riguardo tutte le modifiche apportate sono frutto dell'approfondita analisi delle singole poste iscritte dalla ricorrente, e dalla verifica con le risposte pervenute dai vari fornitori, si tenga però conto che le rettifiche negative non sono state apportate, lasciando per prudenza quanto appostato dalla ricorrente, le uniche rettifiche negative apportate derivano sostanzialmente dalla riclassifica di alcune partite debitorie, effettuate alla luce delle risposte pervenute e dopo approfondito esame, recepite dagli scriventi.

Non si è ritenuto necessario modificare i fondi rischi appostati per le varie classi né si è ritenuto di utilizzarli in occasione delle conferme pervenute dai vari fornitori.

Quanto, infine, ai debiti in prededuzione la rettifica proposta dagli scriventi Commissari Giudiziali, riguarda le spese di procedura, queste infatti inizialmente erano state calcolate in complessivi €. 451.722, di cui €. 314.052 per i professionisti della ricorrente ed €. 137.720, relativamente ai commissari e CTU della procedura, con l'integrazione proposta che ha visto aumentare l'attivo ipotizzato in caso di liquidazione per €. 86.250 per effetto del macchinario *Toyoda* fornito da M.A.G.S., la ricorrente ha accordato ulteriori compensi e rimborsi spese ai propri professionisti per complessivi €. 87.140, pari al 35% circa degli onorari preconcordati. Con riguardo all'attività degli scriventi commissari Giudiziali, gli stessi hanno ricalcolato gli onorari, alla luce della complessità dell'incarico, dei nuovi dati e dell'integrazione. Va ricordato come la ricorrente abbia depositato almeno 6 istanze che sono state oggetto di valutazione da parte degli scriventi, abbia richiesto una prima iniziale proroga quando ormai l'attività di analisi ex

SILAM S.R.L.

art 172 L.F. da parte degli scriventi era sostanzialmente terminata, e dalla verifica del ricorso iniziale, erano emerse alcune imprecisioni che sono state oggetto poi di revisione da parte della ricorrente con l'integrazione al piano poi sottoposta in data 03.07.2019.

A ciò si aggiunga tutta l'attività ed incontri svolti nell'esaminare la proposta di acquisizione da parte del socio entrante oltre alla variazione dell'attivo a disposizione della procedura per effetto dell'aumento di capitale da parte del nuovo socio, tutti elementi che hanno modificato i parametri di legge a base del calcolo dei compensi. In questo senso gli scriventi hanno ritenuto opportuno e prudenzialmente, rettificare in aumento le passività relative al proprio compenso, portando lo stesso al 85° percentile della forbice tra minimo e massimo liquidabile. In ogni caso si rammenta come gli onorari dei commissari giudiziali, non sono autoliquidati dagli stessi ma sono oggetto di liquidazione da parte del collegio del Tribunale che liquida secondo coscienza e nel rispetto del *Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30*.

8 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO POSTO A BASE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA – VALUTAZIONI DEI COMMISSARI

Esaminata la situazione patrimoniale rettificata a valori di liquidazione, la ricorrente ha rilevato come le poste attive potessero concretamente monetizzarsi con un realizzo di €. 2.586.328,54 a fronte di un passivo certo, al lordo dei fondi ed al netto delle spese di procedura di €. 9.655.124. Confrontando, invece, i flussi di cassa generati dalla continuazione dell'attività nell'arco dei prossimi 7 anni, in una ottica di ristrutturazione dell'azienda e della consorella FOM Tacconi S.p.A., emerge come l'attivo destinato alla massa, secondo la ricorrente, sia pari ad €. 5.263.525, di cui €. 4.381.372 di partite liquide a soddisfazione dei debiti e la differenza per partite economiche non monetarie. Da tale evidenza la società ha, quindi, deciso di presentare il piano che qui siamo chiamati ad esaminare e a sottoporre al voto dei creditori. Piano industriale, su cui si fonda la Proposta Concordataria che la Società intende sottoporre ai suoi creditori, si caratterizza principalmente per:

- la prosecuzione dell'attività aziendale, finalizzata alla stabilizzazione del progetto industriale complessivo e quindi alla realizzazione di uno dei più importanti gruppi operanti nel settore della meccanica dedicata all'*automotive*;
- la riduzione dei costi fissi generali anche attraverso la razionalizzazione dei costi del personale;

SILAM S.R.L.

- l'erogazione di nuova finanza da parte del nuovo socio attraverso l'acquisto un aumento di capitale di €. 300.000,00;
- la generazione di flussi di cassa dalla gestione operativa a servizio del concordato attraverso l'acquisizione di nuovi clienti e la progressiva indipendenza da FOM Tacconi S.p.A.;
- l'esdebitazione completa della Società;
- la razionalizzazione della struttura, e l'integrazione nel gruppo "Bacchi", così in grado di fornire pezzi meccanici in ghisa ed in alluminio, e tali quindi, da consentire un facile accesso a tutte le principali aziende clienti del settore, che con Bacchi, potranno avere un unico interlocutore in grado di offrire soluzioni per la più ampia gamma di motori e componenti motoristiche.

8.1 La prosecuzione dell'attività aziendale

La società Silam, si prefigge, come evidenziato nel ricorso, di proseguire la propria attività aziendale mantenendo le commesse in corso ed acquisendone delle nuove. Prevede inoltre, una forte riduzione (razionalizzazione) dei costi di struttura, al fine di migliorare la marginalità e di conseguenza i flussi di cassa a servizio del Piano Concordatario.

Il Piano Concordatario, si basa sulle seguenti assunzioni:

8.1.1 Contratto quadro con FOM Tacconi S.p.A.

Tra Silam e FOM Tacconi, in data 30/9/2016, venne siglato un contratto quadro che regola i rapporti di fornitura e subfornitura, sebbene tale contratto non preveda minimi garantiti di forniture e quindi di livelli di fatturato, tale contratto è espressione del legame stretto che vincola le due società (FOM da un lato che necessita dei servizi di Silam per poter continuare a fornire i propri clienti con lo stesso standard di qualità, puntualità e prezzo; Silam dall'altro, che senza il fatturato di FOM non reggerebbe i costi fissi di struttura). In favore del rispetto del piano industriale sottoposto all'esame, vi è un unico elemento imprescindibile, vale a dire il piano concordatario di FOM Tacconi, che prevede di appaltare a Silam, lavori per un fatturato complessivo pari a circa il 25% dei costi di produzione ipotizzati nel proprio piano industriale, che si ricorda come sia stata esaminato e redatto sotto vigilanza del CC.GG. di FOM Tacconi, che così ne hanno assicurato la fattibilità, di conseguenza e per ricaduta gli scriventi CC.GG. non avendo partecipato alla stesura e neppure alla verifica dei dati espressi in

SILAM S.R.L.

quel piano, non sono in grado di assicurare che la costruzione dei fatturati di FOM siano realizzabili concretamente, certamente; sul piano potenziale, sembrano esserlo, avendo espresso fatturati e lavorazioni, che la società nel passato aveva ampiamente superato. Astrattamente, quindi, è possibile sostenere che se il piano FOM si dovesse realizzare, allora anche quello Silam, dovrebbe fare altrettanto. Vi è, però, un aspetto da considerare con riguardo ai fatturati ed alle marginalità, che il lettore non può e non deve trascurare; infatti, come espresso nei paragrafi che precedono, tra il 2016 ed il 2018, si è assistito ad un crescere dei fatturati, ma ad un crollo dei margini, già molto modesti in partenza. In ogni caso, sul piano meramente matematico, il piano industriale presentato sembra essere realizzabile, questo è stato esaminato in tutti gli assunti e, nonostante la società abbia più volte dichiarato di avere presentato un piano con soluzione peggiore (di “*worst best*”), gli scriventi hanno fatto delle ulteriori elaborazioni per verificare casi di riduzioni dei fatturati o dei margini ed eventuali correttivi da apportare. Si aggiunga, che il dilatarsi dei tempi della presente procedura, ha permesso agli scriventi di verificare l’andamento effettivo, rispetto al piano presentato e da questo è emersa una variazione negativa comunque contenuta all’interno dei conti di garanzia ipotizzati dalla società e tali da assorbire la variabile negativa emersa.

8.1.2 Nuove commesse

Nel prevedere lo sviluppo del proprio piano, la società ipotizza l’acquisizione di nuove commesse, e se questo in prima analisi, sembrava una ipotesi non facilmente realizzabile, con il tempo, si sta iniziando a trasformare in realtà. Infatti, la società ha siglato in data 29/01/2019, una lettera d’intenti con la multinazionale *Hanon Systems*, poi confermata con lettere del 28/5/2019 per un contratto di fornitura continuativa di 10 anni, ed un totale volume di circa 7.000.000 di euro complessivi di fatturato, contratti dove Silam è cosiddetta Tier 1, vale a dire è capo commessa di un contratto di fornitura, dipendendo direttamente da un cliente terzo e, quindi, dando lei in appalto a subfornitori, quali ad esempio FOM, parti delle lavorazioni necessarie all’assolvimento della completa fornitura.

8.2 La riduzione dei costi generali

La Società, ha impostato un piano di riduzione (razionalizzazione) dei costi, al fine migliorare la propria marginalità complessiva, con riduzione delle ore lavorate e quindi del costo del personale. Dall’esame del piano di riduzione dei costi, gli scriventi CC.GG.

SILAM S.R.L.

hanno, però, rilevato come il contratto di solidarietà, utilizzato come strumento per la riduzione dei costi del personale, abbia prodotto dei risparmi, ma che questi sono meno che proporzionali rispetto all'effettivo fabbisogno orario. Ciò sta a significare che si è persa efficienza nel contratto. In questo senso le motivazioni possono essere molte e i correttivi sono tutti di natura manageriale, infatti la perdita di efficienza può essere dovuta a due principali elementi:

1. L'elemento delle instabilità generata dalla situazione complessiva del gruppo. Questo elemento è un elemento primariamente psicologico, che i dipendenti si trovano a vivere anche inconsapevolmente, vale a dire la perdita di entusiasmo e di fiducia, dovuta alla precarietà della procedura e della situazione. Non va dimenticato come il Gruppo fonderie Tacconi esiste, e dà lavoro, da oltre 150 anni, fino a poco tempo fa era considerata una delle realtà locali più stabili e con un gran numero di occupati, farne parte era una certezza dell'avvenire. Oggi la situazione per molti è divenuta precaria, e l'accesso alla mobilità, non ha fatto altro che confermare lo stato di precarietà. In questo caso i correttivi da utilizzare, sarebbero quelli di spiegare ai dipendenti, magari in assemblea, quali sono gli effetti di tale crisi e quali sono le tutele effettive dei dipendenti offerte dalla procedura in corso.

2. L'organizzazione delle risorse.

Questo secondo elemento, è di carattere gestionale, l'organizzazione delle risorse deve essere più rigorosa ed attenta. La modifica degli orari dovuti alla mobilità, non può non essere gestita nell'assegnazione delle attività, quindi il responsabile della produzione deve entrare nell'ottica che ciò che prima si faceva in una giornata oggi non si riesce più a fare, anche per la gestione delle pause, oltre che per la gestione di entrata e di uscita del personale. Come è noto, il personale nei primi e negli ultimi 10 minuti lavorativi è meno efficiente, rispetto al punto di efficienza massima della metà turno, in cui si è raggiunto il massimo grado di concentrazione, precisione e celerità. L'accorciamento della giornata lavorativa, non comprime queste normali inefficienze, pertanto la gestione di queste diventa indispensabile per raggiungere il picco di produzione.

Non va dimenticato che la società, opera con margini di pochissimi punti percentuali sul fatturato, pertanto una inefficienza dei lavoratori del solo 10% (circa 30 minuti al giorno per lavoratore), porta ad una perdita di marginalità di circa il 4,5%. Questa perdita marginalità, genera una perdita finanziaria e non più un utile, così come

SILAM S.R.L.

ipotizzata e, a sua volta, la perdita iniziale, fa contrarre i flussi di cassa in misura esponenziale, così da allungare con la stessa esponenzialità i tempi di soddisfazione dei creditori e quindi la impossibilità di realizzazione del piano.

Vi è, però, da considerare un fattore che la ricorrente, non ha considerato nel proprio piano industriale, e questo è la rinegoziazione del costo dell'energia. La società ha infatti rinegoziato il costo della materia energia con un nuovo fornitore, il contratto è stato riepilogato agli scriventi da parte dell'*energy manager* del gruppo; questo entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2020, e dovrebbe assicurare risparmi di circa 60.000 euro all'anno, con impatti immediati e più che proporzionali sul flusso di cassa a disposizione dei creditori, così in grado di mitigare altre variabili negative non considerate.

8.3 L'erogazione di nuova finanza da parte del nuovo socio

Come già detto in precedenza, il nuovo socio, ha sottoscritto un accordo con il quale si impegna a sottoscrivere e versare un aumento di capitale di €. 300.000 a seguito dell'omologa del piano concordatario sottoposto, con ciò favorendo ancora l'ipotesi concordataria, piuttosto che quella liquidatoria.

8.4 La generazione di flussi di cassa dalla gestione operativa a servizio del concordato

In conseguenza degli interventi programmati, la società, prevede di poter ricavare nel periodo 2019-2026 un flusso di cassa che viene esposto nella seguente tabella:

Rendiconto Finanziario (€)

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

Cash Flow - Silam	(€/1,000)	2019P	2020P	2021P	2022P	2023P	2024P	2025P	2026P
EBIT		20,04	192,03	415,06	898,52	865,32	925,73	795,61	897,63
- Imposte		- 2,47	- 61,50	- 90,32	- 359,85	- 367,81	- 388,95	- 356,83	- 389,80
+ Ammortamenti		236,43	401,42	410,99	420,99	430,99	428,53	426,95	381,60
+ Accantonamenti/(utilizzi) fondi		15,62	8,51	8,52	8,53	8,55	8,57	8,59	8,62
Flusso monetario		269,62	540,46	744,25	968,19	937,06	973,88	874,32	898,04
+/- Variazione rimanenze		- 19,55	3,76	- 5,38	- 11,95	- 5,73	0,68	- 1,90	0,70
+/- Variazione Crediti commerciali		117,59	4,63	- 6,64	- 17,02	- 5,92	- 0,87	- 0,88	- 0,89
+/- Variazione Acconti a fornitori		118,83	-	-	-	-	-	-	-
+/- Variazione Crediti tributari		20,18	-	-	-	-	-	- 32,12	32,12
+/- Variazione Crediti IC		1.005,11	34,74	- 211,02	- 577,74	- 744,47	- 19,67	- 19,87	- 20,07
+/- Variazione Altri crediti		21,24	- 8,53	- 3,39	- 8,68	- 3,02	- 0,45	- 0,45	- 0,45
+/- Variazione Debiti v/fornitori		- 104,87	- 94,06	- 11,18	67,50	264,18	- 105,67	- 171,09	- 7,28
+/- Variazione acconti da clienti		-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Variazione Debiti tributari		- 326,04	- 139,88	- 30,21	240,71	- 261,58	13,19	- 21,14	0,85
+/- Variazione Altri debiti		256,91	- 31,98	- 11,79	- 2,62	0,42	0,42	0,42	0,43
Variazioni del CCN		952,86	- 219,06	- 273,46	- 299,49	- 749,63	- 114,92	- 243,29	2,79
- Investimenti in Immob. Immat.		28,60	-	-	-	-	-	-	-
- Investimenti in Immob. Mat.		78,03	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
Investimenti		106,63	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
+/- Proventi/(Oneri) straordinari		- 247,31	- 160,17	-	-	-	-	-	-
		1.081,80	111,23	420,79	618,70	137,43	808,96	581,04	850,84
+ Accensione/(Rimborso) Deb. m.l.t.		-	-	-	-	-	-	-	-
+ Accensione/(Rimborso) Obbl.		-	-	-	-	-	-	-	-
+ Accensione/(Rimborso) Fin. Soci		-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Proventi/(Oneri) finanziari		- 12,00	- 18,00	- 18,00	- 18,00	- 18,00	- 18,00	- 18,00	- 18,00
		1.069,80	93,23	402,79	600,70	119,43	790,96	563,04	832,84
+ Proventi Stra. non monetari		4.782,51	-	-	-	-	-	-	-
+/- Altre variazioni di P.N.		300,00	-	-	-	-	-	-	-
+/- Onere Concordatario		- 4.733,84	- 1.192,26	- 237,73	- 865,12	- 119,43	- 790,96	- 563,04	- 73,93
Variazione Immob. Fin.		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.154,05	- 1.099,03	165,06	-	- 0,00	-	0,00	758,91
Cassa Iniziale		- 79,92	- 1.233,97	- 134,94	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
Variazione di tesoreria		1.154,05	- 1.099,03	165,06	-	- 0,00	-	0,00	758,91
Nuova finanza (cassa finale)		- 1.233,97	- 134,94	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 1.058,91

Sul punto, i Commissari, confermano la corretta costruzione, sul piano logico deduttivo del piano ed il relativo sviluppo dei flussi di cassa attesi dalla gestione corrente, ma richiamano le considerazioni già svolte in precedenza, evidenziando che il flusso di cassa, potrebbe subire anche drastiche oscillazioni, nel caso in cui la FOM S.p.A. non dovesse realizzare il proprio piano concordatario ormai già approvato dalla

SILAM S.R.L.

maggioranza dei creditori ammessi al voto ovvero, ritardare i pagamenti verso Silam per proprie esigenze di cassa.

8.5. Crediti verso clienti

L'importo indicato a piano, pari ad euro 1.714.296, è stato in parte già incassato ed alla data del 30/4/2019 gli stessi ammontano a complessivi €. 1.671.968 che includono anche i crediti verso clienti (FOM) per lavori effettuati in corso di procedura. Sul punto, i Commissari richiamano quanto già illustrato nell'esame delle voci dell'attivo.

8.6 La continuità aziendale - analisi dei Commissari Giudiziali

Quale elemento di riscontro per i Creditori, al fine di poter valutare la tenuta delle assunzioni poste a piano da Silam, ivi compreso il flusso di cassa atteso dalla gestione, si è elaborata una analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria, di competenza, aggiornata al 30/4/ 2019.

Di seguito, si espone il prospetto di riepilogo del risultato economico di periodo:

CONTO ECONOMICO 30/04/2019

Ricavi	2.971.176
Altri Ricavi E Proventi	10.849
Valore della Produzione	2.982.025
Costi diretti	-744.512
Altri costi diretti	-317.876
Costi del personale diretto	-1.198.152
Margine di contribuzione	721.485
Costi indiretti	-58.982
Costi del personale indiretti	-167.210
Costi commerciali	-362
Costi generali Amministrativi	-161.457
Godimento beni di terzi	-292.533
EBITDA	40.940
Ammortamento Imm. Immat.	-43.420
Ammortamento Imm. Mat.	-111.567
EBIT	-114.047
Proventi ed oneri finanziari	-6.026

SILAM S.R.L.

Proventi ed oneri straordinari	-16.289
Risultato ante imposte	-136.362
Imposte di periodo	-822
Risultato netto	-137.183

Oltre al risultato economico di periodo, si è svolto un esame, teso a verificare l'esistenza o meno del flusso finanziario prospettato a piano da Silam e volto a sostenere la proposta ed il piano, almeno nel suo (eventuale) immediato post – omologa.

9 L'ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E IL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE

9.1 L'elenco dei creditori e la sua valenza giuridica

Come accennato in precedenza, i Commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 171, commi 1 e 2 L.F., devono verificare l'elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.F., apportando, eventualmente, le rettifiche necessarie.

All'esito di tale attività, il Commissario deve poi redigere un elenco contenente il nominativo di tutti i creditori, con il relativo ammontare del credito, nonché la natura dello stesso, al fine di determinare le maggioranze necessarie per la votazione, nell'ambito dell'adunanza dei creditori ex art. 174 della L.F.

In tale contesto, resta dunque impregiudicata ogni decisione del Giudice Delegato, sulla sussistenza e misura dei debiti e sull'applicazione dei diritti di prelazione da parte dei creditori delle Società.

Sul punto, si richiama uno stralcio della Sentenza n. 11192 della Suprema Corte.

Come si vedrà, i Commissari hanno esposto un'ipotesi di fattibilità di base, a cui sono state aggiunte altre ipotesi in termini di analisi di sensitività.

Corte di Cassazione del 12/11/1993: "Come è noto, nel concordato preventivo non è disciplinato, per la verifica dei crediti, un procedimento preventivo di accertamento nelle forme previste per la procedura fallimentare. La legge, invero, al riguardo dispone che il Commissario giudiziale, sulla base dell'elenco dei creditori che il debitore ha l'onere di depositare unitamente al ricorso contenente la domanda per l'ammissione al

SILAM S.R.L.

concordato (art. 161 III comma L..F.) procede all'esame delle varie ragioni creditorie ed ha un potere di "rettifica" che, secondo quanto si desume dal complesso della normativa, si esaurisce, sostanzialmente, nella correzione di eventuali errori materiali e dell'aggiornamento dell'elenco dei creditori in base alle risultanze delle scritture contabili dell'imprenditore che ha chiesto il concordato (anch'esse prodotte insieme al ricorso), mentre è da escludere la sussistenza di poteri decisori, sia pure al limitato fine del voto e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato. Si è, quindi, in presenza di un riscontro rivolto esclusivamente allo scopo di stabilire, in via di prima approssimazione, quali dei creditori abbiano diritto di partecipare alla deliberazione di concordato, il quale lascia impregiudicato, sia le decisioni in ordine all'esistenza e l'ammontare del credito che il Giudice Delegato riterrà di assumere in sede di adunanza, sia l'eventuale accertamento che potrà essere instaurato nei rapporti diretti e nel contraddittorio particolare tra creditore e debitore, in un separato ordinario procedimento davanti al giudice competente".

In particolare, l'attività eseguita dai sottoscritti Commissari ha riguardato:

- l'esame dei citati elenchi al fine di un loro riscontro con le scritture contabili delle Società e con le precisazioni pervenute dai creditori;
- l'esame della documentazione relativa ai creditori con particolare riferimento al diritto di voto;
- valutazione del diritto di voto, spettante ai Creditori, nell'ambito della procedura di concordato preventivo;

Nelle tabelle seguenti, si riporta una sintesi del debito concordatario di Silam alla data del 13/06/2018 così come risultante dagli elenchi predisposti dalle Società all'atto del deposito della proposta concordataria, e della successiva integrazione del 03/07/2019;

Elenco creditori in prededuzione:

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

Creditori	Dati ricorrente	Δ CC.GG.	Totale CC.GG.
COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE	122.720,00	17.280,00	140.000,00
COMPENSO CTU	15.000,00	-15.000,00	0,00
ADVISOR LEGALE (AVV. ANDREA SPARANO)	77.168,00	0,00	77.168,00
TRANSAZIONE FISCALE (DOTT. MANUELA GIORGETTI)	10.400,00	0,00	10.400,00
ADVISOR TECNICO FINANZIARIO (DOTT. PATRIZIO CAPONERI)	120.563,00	0,00	120.563,00
PIANO INDUSTRIALE (KPMG S.P.A.)	52.500,00	0,00	52.500,00
STIMATORE IMPIANTI (ING. PIETRO BARBERINI)	5.200,00	0,00	5.200,00
ATTESTATORE EX ART. 161 L.F. (DOTT. ANDREA BARBERI)	88.192,00	0,00	88.192,00
RELAZIONE EX ART. 160 L.F. (DOTT. ANDREA NASINI)	26.000,00	0,00	26.000,00
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE (WOLLO S.R.L.)	21.200,00	0,00	21.200,00
Totale	538.943,00	2.280,00	541.223,00

Come già indicato nel paragrafo 7.3.1, la ricorrente ha inteso depositare una integrazione al proprio piano, ciò è avvenuto a ridosso delle iniziali scadenze della presente relazione. Per l'attività svolta da alcuni professionisti la ricorrente ha accordato un incremento degli onorari per complessivi €. 87.144,00. A fronte di tale attività, delle numerose istanze, della mole di lavoro, dei tempi stretti concessi dal Tribunale di Perugia, della assistenza e consulenza offerta alla ricorrente e, quindi, dall'urgenza nell'analisi, gli scriventi Commissari Giudiziali hanno anch'essi effettuato attività supplementare, oltre ad aver lavorato in continua urgenza, per tale motivo gli stessi hanno ritenuto opportuno adeguare quanto stabilito dai professionisti e inferiore al 50° percentile circa della tariffa, adeguare questa al 85° percentile del valore minimo dell'attivo destinato alla massa, escluso l'ulteriore fondo di fine periodo, tenendo anche conto che gli stessi CC.GG. hanno ritenuto di non dover procedere alla nomina di un C.T.U. stimatore, così facendo risparmiare €. 15.000,00 alla procedura.

L'effetto netto di tali rettifiche, di €. 2.280,00, è pari a circa il 0,42% del totale costo stimato di procedura.

Si tenga ulteriormente conto che alla data del 31/07/2019, i professionisti della società hanno già percepito complessivi €. 167.364,00 oltre IVA, pertanto residuerebbero da pagare €. 233.832,00 oltre IVA, entro 12 mesi dall'omologa e dopo aver soddisfatto i debiti di procedura così come verranno liquidati dal Tribunale di Perugia e stimati in complessivi €. 140.000,00 oltre IVA.

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

All'esito delle verifiche svolte sugli elenchi dei creditori, facendo riferimento alle scritture contabili delle Società ed alle precisazioni di credito pervenute agli scriventi, sono state apportate le rettifiche opportune alle voci di debito.

Elenco creditori privilegiati Classe 1°

Creditori	Dati Ricorrente	Δ CC.GG.	Totale CC.GG
CREDITORI SOC. COOP LAVORO TEMPORANEO			
JOB JUST ON BUSINESS S.P.A.	3.306,62	-	3.306,62
UMANA S.P.A.	277.608,69	-	277.608,69
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	18.802,77	-	18.802,77
FONDO RISCHI	7.000,00	-	7.000,00
TOTALE	306.718,08	-	306.718,08
CREDITORI ARTIGIANI			
BIANCA MEDICAL DICLEMENTE P AOLO	4,01	1,83	5,84
BACCARELLINAZZARENO S.A.S.	518,40	237,04	755,44
OFFICINA FANTAUZZISNC DIFANTAUZZISTEFANO &C. S.N.C.	451,67	206,52	658,19
MASCIOLINIS.N.C.	2.560,76	1.170,88	3.731,64
CS PROMOTION DISPEZIALIROBERTO &C. S.N.C.	498,71	228,03	726,73
SERVIZIO AUTOGRÙ DITINIA. E SEP IONIM. S.N.C.	147,47	67,43	214,89
BEST METAL DINDULUE PATRICIA CHNYERE	79.834,27	36.503,37	116.337,63
FAG IMBALLAGGIDIFRANCO F S.N.C.	21.156,48	9.673,57	30.830,05
BILATRON S.N.C.	70,22	32,11	102,33
CENTOBOSCHIS.N.C.	7.264,21	3.321,48	10.585,70
COLORIFICIO VILLANOVA A. &F. S.N.C.	304,37	139,17	443,54
MANTOVANIFRANCESCO	1.075,03	491,55	1.566,57
AUTOTRASPORTIFORTINIORLANDO	324,17	148,22	472,39
SENSIFRANCESCO	11.319,74	5.175,83	16.495,57
GIANSANTIFORNIDISABATINILUCIANO &C. S.N.C.	414,42	189,49	603,91
DUCOP S SERVICE SOC. COOP A R.L.	3.121,99	1.427,50	4.549,48
FONDO RISCHI	92,09	42,11	134,20
INTERESSI	920,95	421,08	1.342,03
FALP ELECTRIC S.R.L.	-	25.829,10	25.829,10
METALCOOP S.C.A.R.L.	-	2.906,17	2.906,17
CO.TRA.MAR.SOC.COOP A R.L.	-	1.295,28	1.295,28
TOTALE	130.078,94	89.507,75	219.586,69
TOTALE CLASSE 1			
	436.797,02	89.507,75	526.304,77

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

Elenco creditori privilegiati Classe 2°

Creditori	art. 2778 n.1	art 2778 n.8	Δ CC.GG. N. 1	Δ CC.GG. N. 8	Totale CC.GG. N. 1	Totale CC.GG. N. 8
INPS	799.146,71	227.884,81	229.037,40	- 199.754,08	1.028.184,11	28.130,73
INAIL	162.203,56	1.805,37	963,05	108,25	163.166,61	1.913,62
Fondo rischi	4.829,31	54,24	-	-	4.829,31	54,24
TOTALE CLASSE 2	966.179,58	229.744,42	230.000,45	- 199.645,83	1.196.180,03	30.098,59

Elenco creditori privilegiati Classe 3°

Creditori	Dati Ricorrente	Δ CC.GG.	Totale CC.GG
Privilegio spec. ex art 2758 c. 2 - IVA			
SAFF FORNI S.R.L.	20.206,10	-	20.206,10
BELLOI & ROMAGNOLI S.R.L.	14.426,23	-	14.426,23
MASCIOLINI S.N.C.	433,84	-	433,84
MEC MASTER S.R.L.	16.153,41	-	16.153,41
CGM CIGIEMME S.P.A.	5.471,04	-	5.471,04
IRON WORKS ELISA C.R. S.R.L.	1.661,00	-	1.661,00
DELTA WELDING SYSTEM S.R.L.	60,94	-	60,94
VERDUCCI IMPIANTI S.R.L.	286,00	-	286,00
UTENSILERIA CHIMERA S.R.L.	4.973,18	-	4.973,18
MASTER S.R.L.	743,33	-	743,33
FRIGERIO S.R.L.	460,24	-	460,24
BIANCA MEDICAL DI CLEMENTE PAOLO	3,83	-	3,83
GIANSANTI FORNI DI SABATINI LUCIANO & C. S.N.C.	396,00	-	396,00
VEAB S.R.L.	143,00	-	143,00
FAMI S.R.L.	339,87	-	339,87
INFOLOGIX	1.000,00	-	1.000,00
Machinery and global service	48.675,00	-	48.675,00
BACCARELLI NAZZARENO S.A.S.	-	406,03	406,03
SFCU SIST.FORM.CONFIND.UMBRIA S.C.A.R.L.	-	33,00	33,00
PONTE LOGISTICA S.R.L.	-	418,54	418,54
TOTALE	115.433,01	857,57	116.290,58
ENTI GR. 20			
COMUNE DI CANNARA	2.547,02	-	2.547,02
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	-	2,00	2,00
Fondo rischi privilegio	750,00	-	750,00
TOTALE	3.297,02	2,00	3.299,02
Chirografario Enti			
INPS	30.740,05	16.457,92	47.197,97

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

INAIL	1.805,37	108,25	1.913,62
TARI Cannara	5,00	58,86	63,86
Fondo RISCHI	413,58	-	413,58
TOTALE	32.964,00	16.625,03	49.589,03

TOTALE	151.694,03	3.059,31	169.178,63
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

Elenco creditori chirografari classe 4°

Creditori	Dati Ricorrente	Δ CC.GG.	Totale CC.GG
SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA SGR S.P.A. (SICI)	2.074.082,00	-	2.074.082,00
TOTALE	2.074.082,00	-	2.074.082,00

Elenco creditori chirografari classe 5°

Creditori	Dati Ricorrente	Δ CC.GG.	Totale CC.GG
BACCARELLI NAZZARENO S.A.S.		857,06	857,06
SVILUPPUMBRIA	37.231,88		37.231,88
ATEC DOMINICI ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI S.R.L.	2.374,21		2.374,21
SAFF FORNI S.R.L.	185.616,92		185.616,92
RIMEP S.P.A.	3.871,36		3.871,36
BELLOI & ROMAGNOLI S.R.L.	65.573,77		65.573,77
ARTICO UNIPERSONALE S.R.L.	23.583,11		23.583,11
MEC MASTER S.R.L.	73.424,59		73.424,59
MOVIMAC S.R.L. S.R.L.	53.277,87		53.277,87
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	3.525,20		3.525,20
CIA IMPIANTI S.R.L.	408,70		408,70
TRITECNICA S.R.L.	0,01		0,01
CGM CIGIEMME S.P.A.	28.263,30		28.263,30
UMBRA MOTOR DI MACCABEI PIETRO S.R.L.	2.311,68		2.311,68
A.T.I. S.R.L.	6.974,98		6.974,98
CO.I.M. S.R.L.	5.299,68		5.299,68
TPC GROUP S.R.L.	2.694,98		2.694,98
MAUS S.R.L.	4.095,54		4.095,54
IRON WORKS ELISA C.R. S.R.L.	25.453,50		25.453,50
DELTA WELDING SYSTEM S.R.L.	12.914,98		12.914,98
EDILTACCONI S.R.L.	270,50		270,50
VERDUCCI IMPIANTI S.R.L.	137.435,62		137.435,62

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

SOGEST - SERVIZI AZIENDALI INTEGRATI S.R.L.	94.003,00		94.003,00
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1	3.246,80		3.246,80
NEW MOL S.R.L.	981.461,08		981.461,08
LAMET S.R.L.	35.995,09		35.995,09
FALP ELECTRICS S.R.L.	76.985,10	-76.985,10	-
VOLPINI E DONATI S.R.L.	2.684,00		2.684,00
UTENSILERIA CHIMERA S.R.L.	61.243,77		61.243,77
ITALBLAST S.R.L.	2.074,47		2.074,47
CENTRO SMISTAMENTO MERCI S.R.L.	16.802,19		16.802,19
DAMA TRASPORTI S.R.L.	35.708,79		35.708,79
DIGMA S.R.L.	34.554,06		34.554,06
BIANCHINI SCATOLIFICIO S.R.L.	17.162,34		17.162,34
ECOCAVE S.R.L.	13.521,04		13.521,04
IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L.	2.122,80		2.122,80
S.V.L. S.R.L.	1.097,58		1.097,58
TYROLIT S.R.L.	20.274,11		20.274,11
MASTER S.R.L.	119.452,42		119.452,42
UMBRIA CARTA IN LIQUIDAZIONE S.R.L.	964,68		964,68
UMBRA ACQUE S.P.A.	63,93		63,93
FRIGERIO S.R.L.	2.133,28		2.133,28
BDG S.R.L.	65.000,00		65.000,00
MANIFATTURE VIGNOLA S.R.L.	1.676,08		1.676,08
L.A.F.A.P. S.R.L.	10,00		10,00
EURESIS	945,50		945,50
UMANA S.P.A.	6.297,49		6.297,49
GLON S.R.L.	7.659,64		7.659,64
RECA ITALIA S.R.L.	829,60		829,60
TIM S.P.A.	108,15		108,15
UMBRIANET S.R.L.	110,93		110,93
METALCOOP S.C.A.R.L.	8.662,00	- 8.662,00	-
RCM S.P.A.	23.018,00		23.018,00
ATI COMPRESSORE S.R.L.	1.416,82		1.416,82
TRIECO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	18.945,99		18.945,99
SABBIE INDUSTRIALI S.R.L.	21.068,20		21.068,20
DMG MORI ITALIA S.R.L.	31.952,19		31.952,19
GEOTECNICA LAVORI S.R.L.	4.270,00		4.270,00
CENTER OFFICE S.R.L.	1.660,32		1.660,32
HILTI ITALIA S.P.A.	273,11		273,11
EL.MEC	27.551,23		27.551,23
IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	122,00		122,00
SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A.	44.660,60		44.660,60
GRD LEGNO E IMBALLO S.R.L.	7.994,89		7.994,89
DHL EXPRESS S.R.L.	4.097,47		4.097,47

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

ACCA S.P.A.	506,54		506,54
CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A.	5.646,65		5.646,65
SILTRONIC UNIPERSONALE S.R.L.	1.194,38		1.194,38
KONDOR ABRASIVI	2.285,79		2.285,79
RIMA S.P.A.	710,72		710,72
TECNOSERVIZI UNIPERSONALE S.R.L.	1.711,66		1.711,66
SIMPES S.R.L.	488,00		488,00
POLIBOX S.R.L.	48.445,83		48.445,83
SFCU SIST.FORM.CONFIND.UMBRIA S.C.A.R.L.	183,00		183,00
SORMA S.P.A.	3.608,27		3.608,27
COIME S.R.L.	4.245,60		4.245,60
VEAB S.R.L.	723,20		723,20
SINTESI SOLUZIONI PER L'INDUSTRIA S.R.L.	367,53		367,53
SECURITAS S.R.L.	4.804,01		4.804,01
FAMI S.R.L.	1.544,88		1.544,88
CARBO NAFTA ECOLOGIA S.R.L.	13.032,81		13.032,81
O.M.T. OFFICINA MECCANICA TARTARINI S.R.L.	27.938,00		27.938,00
ENI GAS E LUCE S.P.A.	494.425,78		494.425,78
INFOLOGIX	5.100,00		5.100,00
PONTE LOGISTICA S.R.L.	1.615,78		1.615,78
JOB JUST ON BUSINESS S.P.A.	70,93		70,93
ESSE UTENSILI DI SCIABOLETTA RICCARDO	915,00		915,00
EKW ITALIA S.R.L.	55.552,40		55.552,40
EREDI SCABINI S.R.L.	13.206,50		13.206,50
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	1.112,58		1.112,58
VESUVIUS ITALIA S.P.A.	7.137,00		7.137,00
CO.TRA.MAR. SOC. COOP A R.L.	3.860,65	- 3.860,65	-
SUBASIO PETROLI S.R.L.	1.190,72		1.190,72
P.S. AUTO GRINDING LTD	5.852,19		5.852,19
SIRFIT S.R.L.	2.919,37		2.919,37
ULTRACOMM INC.	78,43		78,43
ASSISI IMBALLAGGI	2.645,94		2.645,94
ERREBIAN	2.838,39		2.838,39
GEADUE	1.326,00		1.326,00
ATLANTE-CERASI	3.656,58		3.656,58
Machinery and global service s.r.l.	221.250,00		221.250,00
Omega Sinto Foundry Machines	-	12.400,00	12.400,00
banca IFIS per Costruzione Impianti Manutenzioni Elettromeccanica		4.497,78	4.497,78
Fallimento Cobem	-	7.687,43	7.687,43
FONDO GENERICO CHIROGRAFARIO	170.000,00		170.000,00

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

FONDO PER SPESE SU DECRETI INGIUNTIVI	10.000,00		10.000,00
DEBITI PER RITENUTE SINDACALI	4.532,46		4.532,46
TOTALE	3.601.206,69	- 23.919,77	3.537.141,21

Nella tabella seguente, si riporta la sintesi del debito concordatario di Silam alla data del 13.06.2018, così come rettificato sulla base delle verifiche sopra indicate.

Totale debito concordatario rettificato	
Creditori	Importi rett.
Prededucibili	541.223,00
Privilegiati	2.047.412,24
Classe 1	526.304,77
Classe 2	1.226.278,62
Classe 3	169.178,63
Classe 4	2.074.082,00
Classe 5	3.537.141,21
Totale	10.121.620,47

Da sommarsi al passivo sopra indicato, la ricorrente ha ricomprese due riserve non monetarie per complessivi €. 148.000,00 ex 2752, co 1 e 3,c.c., **portando così il complessivo passivo concordatario pari ad €. 10.269.620,47**

A seguito delle rettifiche operate e verificata la liquidità di cassa generata dalla continuazione dell'attività si sono dovute apportare rettifiche anche al piano di esdebitazione senza toccare le percentuali di soddisfazione complessiva e senza alterare o comunque influire negativamente sulla liquidità di cassa, rispetto a quanto previsto nel piano depositato dalla ricorrente, inoltre si è voluto tener conto delle tempistiche, e sono stati previsti solamente brevi slittamenti per le singole classi e comunque sempre nel rispetto della normativa circa le tempistiche di esdebitazione dei debiti prededucibili e privilegiati.

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

Così, di seguito, si rappresenta lo scenario più probabile verso cui si andrà incontro nell'adempimento del piano concordatario:

Riepilogo prospetto pagamenti debito concorsuale e totale attivo concorsuale destinato

Cassa Piano	Totale debito	% soddisf.	2018	2019	2020	2021
Prededucibili	541.223,00	100%	131.440,00	247.310,00	162.473,00	
Privilegiati						
ex art. 2751 bis n. 1	668.386,00	100%			668.386,00	
ex art. 2751 bis n. 1 per TFR	855.153,00	100%				
ex art. 2751 bis n. 2	88.969,24	100%			88.969,24	
ex art. 2751 bis n. 5	654.490,69	66,45%			434.904,00	
ex art. 2751 bis n. 5-ter	306.718,08	0%				
ex art. 2753	1.196.180,03	0%				
Iva Grado 7	116.290,58	0%				
ex art. 2754	30.098,59	0%				
ex art. 2752 co 1	120.000,00	0%				
ex art. 2752 co 3	28.000,00	0%				
ex art. 2752 co 4	3.299,02	0%				
Privilegiati degradati classi 1, 2 e 3						
ex art. 2751 bis n. 5 (32,51%)	219.586,69	100%				219.586,69
ex art. 2751 bis n. 5-ter	306.718,08	100%				15.860,31
ex art. 2753	1.196.180,03	100%				
Iva Grado 7	116.290,58	100%				
ex art. 2754	30.098,59	100%				
ex art. 2752 co 4	3.299,02	100%				
Chirografari Enti	49.589,03	100%				
Chirografari classi 4 e 5						
Chirografari Fornitori e altri	3.357.141,21	15%				
Chirografari classe 4 debito obblig.	2.074.082,00	17%				
Fondo rischi chirografari	180.000,00	15%				
Totale passivo concorsuale	10.269.620,47					

Totale prededucibile	541.223,00	100%	131.440,00	247.310,00	162.473,00	-
Totale privilegio	1.192.259,24	100%		-	1.192.259,24	-
Totale privilegio deribricato	1.921.762,02	100%		-	-	235.447,00
Totale chirografo classe 5	3.357.141,21	15%		-	-	-
Totale chirografo classe 4	2.074.082,00	17%		-	-	-
Totale pagamenti per periodo			131.440,00	247.310,00	1.354.732,24	235.447,00

Totale attivo destinato ai creditori concordatari	4.511.409,44
--	---------------------

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L.F.

SILAM S.R.L.

Riepilogo prospetto pagamenti debito concorsuale e totale attivo concorsuale destinato						
Cassa Piano	% soddist.	2022	2023	2024	2025	2026
Prededucibili	100%					
Privilegiati						
ex art 2751 bis n. 1	100%					
ex art 2751 bis n. 1 per TFR	100%					
ex art. 2751 bis n. 2	100%					
ex art. 2751 bis n. 5	67,49%					
ex art. 2751 bis n. 5-ter	0%					
ex art. 2753	0%					
Iva Grado 7	0%					
ex art. 2754	0%					
ex art. 2752 co 1	0%					
ex art. 2752 co 3	0%					
ex art. 2752 co 4	0%					
Privilegiati degradati classi 1, 2 e 3						
ex art. 2751 bis n. 5 (32,51%)	100%					
ex art. 2751 bis n. 5-ter	100%	290.857,77				
ex art. 2753	100%	574.261,23	119.427,00	502.491,80		
Iva Grado 7	100%			116.290,58		
ex art. 2754	100%			30.098,59		
ex art. 2752 co 4	100%			3.299,02		
Chirografari Enti	100%			49.589,03		
Chirografari classi 4 e 5						
Chirografari Fornitori e altri	15%			89.191,98	284.369,00	130.010,20
Chirografari classe 4 debito obblig.	17%				278.668,00	73.926,00
Fondo rischi chirografari	15%				855.153,00	27.000,00
Totale prededucibile	100%	-	-	-	-	-
Totale privilegio	100%	-	-	-	-	-
Totale privilegio deribricato	100%	865.119,00	119.427,00	701.769,02		
Totale chirografo classe 5	15%	-	-	89.191,98	284.369,00	130.010,20
Totale chirografo classe 4	17%	-	-	-	278.668,00	73.926,00
Totale pagamenti per periodo		865.119,00	119.427,00	790.961,00	563.037,00	203.936,20

9.2 Il calcolo delle maggioranze

Come precisato in precedenza, la proposta concordataria presentata dal Silam, prevede la suddivisione in classi dei Creditori; pertanto, il concordato, sarà approvato con il voto favorevole dei Creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, posto che tale maggioranza si verifichi nel maggior numero di classi.

SILAM S.R.L.

In sostanza, ai fini del voto favorevole saranno necessarie due maggioranze, l'una in termini di misura del credito, l'altra in termini di classi di Creditori.

10 CONCLUSIONI

10.1 Le valutazioni dei Commissari Giudiziali sulla formazione delle classi

Di seguito, si riportano le considerazioni conclusive svolte dai Commissari giudiziali.

10.1.1 Premessa

Sulla scorta di quanto già previsto dal nostro legislatore nella procedura di amministrazione straordinaria (art. 4 bis d.l. n. 347/2003, conv. con modif. in l. n. 39/2004), la c.d. miniriforma fallimentare del 2005 ha introdotto, tra gli elementi di maggiore novità, la facoltà, concessa al debitore proponente un concordato preventivo, di suddividere in classi i propri creditori. In particolare, con l'art. 160 comma 1° lett. c) e d) L.F. è stata prevista la facoltà del debitore proponente un concordato, di suddividere in classi i creditori, raccogliendoli secondo il duplice criterio della omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, offrendo trattamenti differenziati, tra creditori appartenenti a classi diverse.

Quanto ai criteri, ai quali deve essere ispirato il classamento, si rileva che la omogeneità di posizione giuridica dei creditori attiene alla tipologia del credito ed alla sua possibilità di trovare soddisfazione in sede di esecuzione forzata, sicché è possibile distinguere fra crediti prededucibili, assistiti da cause di prelazione, chirografari e postergati. Con riguardo invece, alla omogeneità di interessi economici, occorre far riferimento, in concreto, alla qualità del creditore ed alla specifica attività esercitata (banca, fornitore, cliente, ente pubblico o privato, lavoratore), alla qualità del credito (avendo riguardo al rapporto che intercorre fra il singolo creditore e il debitore, alla eventuale garanzia che assiste il singolo credito), alla misura del credito, all'interesse primario alla soddisfazione almeno in parte del proprio credito o, viceversa, alla prosecuzione dell'attività dell'impresa debitrice.

10.1.2 La suddivisione in classi dei creditori di Silam

La proposta di concordato di Silam, prevede il classamento del Ceto creditorio e l'offerta di trattamenti differenziati tra le singole classi, in ragione della diversa tipologia dei crediti, dei Creditori e degli interessi loro ascrivibili.

SILAM S.R.L.

In particolare:

10.1.2.1 *Creditori soddisfatti integralmente*

La proposta prevede il pagamento integrale dei creditori collocati in prededuzione, tra i quali ricomprendere quelli oggetto di specifica attestazione resa ex art. 182 *quinques* 4 c. (ora 5 c.) L.F. e di tutti i creditori assistiti da privilegio generale e speciale (nei limiti della loro garanzia specifica).

Quindi Silam prevede l'integrale soddisfazione di tutti i creditori in privilegio ed anche di quelli privilegiati, derubricati al chirografo per esigenze di soddisfazione temporale.

Silam prevede anche l'integrale soddisfazione dei crediti chirografari ascrivibili agli enti (soprattutto INPS ed INAIL)

10.1.2.2 *Creditori soddisfatti parzialmente*

Classe 4. Creditori per obbligazioni per complessivi €. 2.074.082,00, soddisfazione prevista al 17%;

Classe 5. Creditori chirografari residuali (fornitori e ritenute sindacali) per complessivi €. 3.357.141,21, soddisfazione prevista al 15%.

10.1.3 *Giudizio dei Commissari sulla distinzione in Classi effettuata dalla ricorrente*

Il classamento, motivato dalla Società con argomenti dei quali gli scriventi hanno verificato correttezza e tenuta, risulta anche coerente con l'impostazione del Piano e funzionale alla sua esecuzione, vi è da sottolineare che in coerenza dell'impostazione delle classi, la ricorrente nella classe 3 ha ricompreso tutti i crediti di natura tributaria, pertanto, anche crediti in chirografo, che diversamente avrebbero avuto soddisfazione certamente non integrale, come al contrario previsto per la terza classe.

Ne discende, in conclusione, che ad avviso degli scriventi Commissari la suddivisione in classi operata dalla Società, risponde all'interesse degli stessi creditori, i quali, potendo porre a confronto la loro posizione con quella dei creditori che si trovano in una posizione giuridico-economica omogenea, sono posti in condizione di esprimere il proprio consenso, ovvero dissenso, in modo libero e informato.

Gli scriventi Commissari, in conclusione, reputano che la formazione delle classi, operata dalla Società, sia ragionevole e legittima, in quanto non emerge alcuna violazione del duplice criterio, di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi

SILAM S.R.L.

economici, che ai sensi dell'art. 160 comma 1° lett. c) L.F. deve caratterizzare i creditori componenti ciascuna classe. La corretta applicazione del principio sopra esposto, si traduce in una posizione omogenea dei Creditori di ciascuna Classe, sotto il profilo del giudizio di convenienza della proposta concordataria.

10.2 La fattibilità giuridica ed economica del concordato preventivo

10.2.1 La fattibilità giuridica

Secondo l'insegnamento della Giurisprudenza (Cass., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521) il concordato è fattibile, in senso giuridico, quando preveda modalità attuative non incompatibili con norme inderogabili.

La fattibilità giuridica, presuppone che la proposta non venga attuata mediante negozi contrari a norme imperative e che comunque il piano non si fondi su prospettazioni manifestamente errate.

Al Tribunale, è consentito il sindacato sulla veridicità dei dati esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai Creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass. Civ. n. 2130/2014).

Il Tribunale deve dunque esaminare:

- a) la proposta ed il piano, sotto il profilo della chiarezza e completezza;
- b) la relazione dell'esperto attestatore, sotto il profilo dell'affidabilità della verifica dei dati e della logicità, completezza e congruità della motivazione del giudizio di affidabilità (Cass. Civ. 21860/2010; n. 13817/2011 e n. 18864/2011), essendo dovere del Tribunale, analizzare "la correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate" (Cass. Civ. 1521/2013).

La non veridicità dei dati o la manifesta inadeguatezza e non fattibilità dell'attestazione del professionista e del conseguente giudizio di fattibilità del piano, priva la domanda, di uno dei requisiti richiesti dall'art. 161 l.f. e determina l'inammissibilità della domanda (Cass. S.U. n. 1521/2013).

La causa giuridica del concordato, coincide infatti, con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell'imprenditore, con riconoscimento in favore

SILAM S.R.L.

dei Creditori dell'imprenditore "di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato ed in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti", per cui difetta della causa del concordato, l'ipotesi in cui emerga "*prima facie*" che la proposta "sia inidonea a soddisfare nemmeno in percentuale minima alcuni creditori" (Cass. S.U. n. 1521/2013).

La fattibilità giuridica del piano, presuppone in conclusione, che la proposta:

a) non violi norme di legge e non si fondi su negozi contrari a norme imperative o su prospettazioni giuridiche errate;

b) si basi su dati veritieri e/o attendibili e su una relazione affidabile;

c) garantisca il soddisfacimento, almeno in percentuale minima di tutti i creditori;

Come illustrato, Silam ha prospettato ai propri creditori il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis L.F.

La Proposta è stata, di fatto, oggetto di successivi atti, volti a modificarne ed ulteriormente precisarne il contenuto.

Nell'ambito della Proposta definitiva, è stata prospettata la soddisfazione dei Creditori della Società, suddivisi in classi, mediante attivo, ottenuto dalla gestione aziendale.

Altro necessario riferimento, da effettuarsi per la valutazione della fattibilità giuridica della proposta e del piano, è quello al c.d. "accordo con gli enti", poiché in base ad esso, la proposta ed il piano, se omologati, potranno essere realizzati.

Non si ravvisa in tale accordo l'esistenza di condizioni impossibili o illecite.

In conclusione: avuto riguardo al contenuto della Proposta concordataria formulata dalla Società ed ai singoli atti in cui essa si articola, non emergono, ad avviso degli scriventi Commissari, elementi suscettibili di incidere negativamente sulla legalità della procedura concordataria.

10.2.2 La fattibilità economica

In senso economico, la fattibilità designa il grado di congruenza tra ciò che è promesso e ciò che si prevede sarà concretamente eseguito.

Il giudizio sulla fattibilità economica del concordato, si risolve, dunque, in una prognosi sulla possibilità di realizzare le soluzioni prospettate nell'ambito della proposta

SILAM S.R.L.

concordataria, in termini di non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sotto tale profilo valutativo, occorre necessariamente concludere, prospettando ai Creditori, se vi possa essere o meno il prevedibile adempimento del piano e della proposta, sulla base della suddivisione formata dalla società ricorrente, aggiungendovi tuttavia, l'ulteriore analisi di sensitività, contemplante il verificarsi congiunto o meno, di alcune eventualità, già in precedenza illustrate come criticità o fattori di rischio.

10.3 Previsioni di soddisfacimento dei creditori

I Commissari, in relazione al valore dell'attivo, così come ricostruito e del valore del passivo, così come accertato, espongono di seguito l'ipotesi di fattibilità della proposta.

10.3.1 Effetto dei fondi rischi stanziati dall'impresa

Si evidenzia inoltre, che la società ha stanziato diversi fondi rischi per le diverse Classi di Creditori, prevedendone anche a piano il loro pagamento con la sola esclusione del pagamento del fondo della classe 5°, in ogni caso, la situazione esposta dagli scriventi Commissari Giudiziali, tiene conto delle verifiche effettuate e delle conferme saldi pervenute nel periodo e che da sole rappresentano oltre il 68% del monte crediti chirografari della classe 5° e se ne prevede il pagamento solamente all'ultimo anno.

I Commissari, come sopra indicato in nota, nel calcolo del passivo concordatario e nel recepire le precisazioni del credito pervenute, hanno considerato quale importo del passivo (distinguendo per ogni classe di creditore):

- quello già indicato dall'impresa a piano, se dal ricalcolo del totale debiti per classe, in relazione ai riscontri ed alle precisazioni pervenute, lo stesso (l'importo determinato dai Commissari) non superasse il passivo (indicato da Silam) già contemplante i fondi rischi posti proprio a base di maggiori risultanze a debito;
- quello determinato dai Commissari, se il nuovo importo fosse risultato superiore al passivo indicato dall'Impresa, compresi anche i fondi rischi stanziati.

Per consentire, comunque, una valutazione sulla base di numeri "omogenei" tra loro, i Commissari hanno effettuato l'analisi di sensitività, considerando i fondi rischi inclusi nel passivo (ancorché assorbiti parzialmente dai maggiori crediti) così come esposti dall'impresa a piano, consentendo al Creditore di percepire il diretto effetto delle variabili poste a base dell'analisi di sensitività, rispetto a quanto indicato da Silam,

SILAM S.R.L.

aggiungendovi, però, l'eventuale e teorico maggior soddisfacimento derivante dallo svincolo dei fondi rischi stanziati.

Si ribadisce infine, come la ricorrente, nel piano di soddisfazione dei debiti concorsuali, abbia previsto flussi di cassa, inferiori di €. 300.000,00 all'anno, al fine di offrire una lettura conservativa della pianificazione del fatturato e dei costi. Questa ulteriore garanzia offerta, nell'analisi degli scriventi, viene utilizzata in parte all'ultimo anno, per effetto delle rettifiche apportate alla varie classi, che hanno prodotto uno spostamento nel tempo della soddisfazione di alcune classi ed una riclassificazione del debito complessivo.

10.3.2 Previsione dei Commissari

In questa analisi:

- i valori di attivo, sono quelli stimati dai Commissari ed indicati in precedenza;
- il flusso derivante dalla continuità, viene mantenuto inalterato rispetto a quanto indicato dalla società, sul presupposto già segnalato, della sua corretta costruzione logica, ma anche della sua elevata componente di rischio;
- il passivo, viene riportato nel suo totale, accertato dai Commissari, sempre ricondotto all'importo indicato da Silam, se la differenza tra quanto indicato e quanto accertato, sia rimasto "contenuto" dal valore dei fondi rischi stanziati da Silam.

Nell'esaminare la presente proiezione di soddisfo e le successive, si chiede al lettore, di tenere sempre presente tutti gli elementi di aleatorietà (sia inerenti i valori dell'attivo da stimare che dei flussi derivanti dalla continuità), segnalati nel corso della presente relazione, elementi che potrebbero, durante tutta la durata del piano, influire sull'avveramento di quanto previsto e stimato.

CLASSI DI CREDITORI

Valori accertati dai Commissari

Attivo Concordatario	
Flusso derivante dalla continuità	€. 4.511.409,44
A Attivo Concordatario	€. 4.511.409,44
Predeuzione	- €. 541.223,00
Privilegiati	-€. 2.047.412,24
Ipotecari	€. 0,00

SILAM S.R.L.

B Totale creditori soddisfatti integralmente		- €. 2.588.635,24
Disponibile per i creditori in falcida		€. 1.922.774,20
Classe 1	100%	- €. 526.304,77
Classe 2	100%	- €. 1.226.278,62
Classe 3	100%	- €. 169.178,63
Classe 4	17%	- €. 352.593,94
Classe 5	15%	- €. 530.571,18
D Totale chirografari		-€. 2.804.927,14
Residuo attivo disponibile		- €. 882.153,00
Partite non finanziarie		
TFR		€. 855.153,00
Fondo rischi chirografari		€. 27.000,00
Totale a pareggio		€. 0,00

La ricorrente, nella propria integrazione, prevedeva una riserva finanziaria di €. 1.058.909, che avrebbero ulteriormente distribuito ai creditori chirografari delle classi 4° e 5°, in pro quota al termine dell'anno 2026. Alla luce delle rettifiche effettuate dagli scriventi, tale ulteriore riserva sembra essersi ridotta ad €. 975.482,39, così seguendo il processo logico costruttivo della ricorrente e ripartendo la ulteriore eventuale riserva *pro-quota*, la soddisfazione per la classe 4° salirebbe al 34,96% con un rimborso complessivo di €. 725.112,38 e quella relativa alla classe 5° salirebbe al 32,96% per complessivi €. 1.106.535,20 da destinare ai fornitori chirografari.

Così che l'attivo concordatario risulterebbe essere pari ad € 5.470.734,71

Sulla base delle condizioni economiche e di mercato attuali ed alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili, ferma, naturalmente, la difficoltà di svolgere previsioni nell'attuale contesto economico e finanziario, è opinione degli scriventi Commissari che la proposta di concordato offerta al voto dei creditori sia

SILAM S.R.L.

economicamente fattibile nei termini sopra descritti e possa rispettare i tempi di esecuzione previsti dalla società.

10.3.3 Analisi di sensitività

Al fine di consentire ai Creditori ed al Tribunale, un supporto di calcolo e valutazione, su cui innestare il processo decisionale, che si esplicherà con il voto per i Creditori, ovvero con la pronuncia in sede di omologa per il Tribunale, i Commissari, espongono i differenti esiti, innestando sull'ipotesi di base, l'effetto del verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) realizzazione del piano concordatario di FOM S.p.A. e riduzione dei costi dell'energia,
- 2) il mancato raggiungimento del piano di FOM S.p.A. con un calo del fatturato in progressione geometrica con l'andamento dei ricavi degli ultimi 3 esercizi,
- 3) entrambe le situazioni di cui ai punti 1) e 2);

Nella prima ipotesi, l'attivo complessivo a disposizione dei creditori aumenterebbe a complessivi €. 5.830.734,71, generando una soddisfazione della classe 4° (SICI), per complessivi €. 862.589,61 e pari al 41,59% del proprio credito, mentre per la classe 5° (fornitori chirografari), la soddisfazione complessiva sarebbe pari ad €. 1.329.057,97, pari al 39,59% del monte crediti della classe.

Nella seconda ipotesi, si è assunto che FOM non raggiunga il piano con un progressivo calo del fatturato del 25% rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e che nel 2022, venga revocato il concordato e dichiarato il fallimento della società. In questo caso l'attivo complessivo della procedura si ridurrebbe drasticamente ad €. 1.278.514,67, così da compromettere la procedura e vedere il fallimento della società. Quindi in caso di liquidazione i valori ipotizzati e residui dell'attivo atomisticamente liquidabile sarebbero pari ad €. 1.939.746,00, generando così un complessivo attivo realizzato di €. 3.218.260,67, che comunque appare ancora superiore all'attivo realizzabile oggi, in caso di liquidazione ed ipotizzato in €. 2.586.328,00

Nella terza ipotesi, il risultato sarebbe di poco migliore, infatti l'attivo realizzato durante la fase concordataria salirebbe ad €. 1.413.00,00 circa senza variare l'attivo realizzabile in fase di liquidazione di €. 1.939.746, così generando un complessivo attivo in favore della massa pari ad €. 3.352.746,00

E' quindi possibile affermare che anche nelle ipotesi peggiori, di mancato raggiungimento del piano concordatario ed in ipotesi di successivo fallimento della

SILAM S.R.L.

società, il risultato sembra comunque essere complessivamente migliore della ipotesi di liquidazione fallimentare da percorrere in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze.

10.4 Aspetti e caratteristiche della continuità concordataria in relazione al contesto in cui opera e si trova Silam

Da un punto di vista squisitamente normativo, è possibile passare in rassegna taluni profili, tipici ed esclusivi della procedura ex art. 186 bis L.F., capaci di agevolare la continuità aziendale rispetto all'alternativa considerata:

1) la "continuità contrattuale" di cui all'art. 186 bis, co. III, L.F., idonea a non compromettere i benefici derivanti dai contratti in corso di esecuzione alla data del deposito della domanda, consistente da un lato, nella "sterilizzazione" del deposito della domanda, come possibile causa di risoluzione del contratto, secondo i principi generali del codice civile e, dall'altro lato, nella previsione della inefficacia di clausole contrattuali che espressamente prevedano lo scioglimento del contratto come conseguenza della sottoposizione del debitore a una procedura concorsuale;

2) La possibilità di proseguire.

In ultimo, si aggiunga l'ulteriore e specifica considerazione che intorno alla continuità dell'impresa Silam, è stato impostato "l'accordo con gli enti", che ne consente la definitiva esdebitazione nei termini suddetti.

Lo strumento offerto dalla disposizione appena citata, nel caso concreto, fatta salva la necessità che dalla continuità, l'impresa ne ricavi ulteriore valore aggiunto, appare dunque, funzionale ad assicurare un miglior soddisfacimento dei creditori (concorsuali), rispetto all'ipotizzata alternativa della continuità in sede di e.p..

10.4.1 Alternativa dell'esercizio provvisorio in sede fallimentare in relazione al contesto in cui opera e si trova Silam

Muovendo dal confronto, in concreto, con l'ipotesi di continuità, derivante dall'esercizio provvisorio ex art. 104 L.F. (*breviter*: "e.p."), si osserva quanto segue:

Il 1° comma dell'art. 104 L.F., prevede che l'esercizio provvisorio possa essere disposto se dalla interruzione dell'attività, possa derivare un danno grave e purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori. Nel caso concreto, possiamo ragionevolmente affermare che la suindicata ipotesi di esercizio provvisorio si riveli pregiudizievole per il

SILAM S.R.L.

ceto creditorio: poiché la continuità derivante dall'e.p., lungi dal perseguire la finalità del rilancio dell'impresa, si sarebbe posta per sua natura in una prospettiva squisitamente liquidatoria (atomistica, ovvero "per blocchi") e in una cornice temporale necessariamente circoscritta, con ogni evidente e conseguente ricaduta, in termini di minor realizzo dell'attivo, a seguito della interruzione dei contratti in essere.

Rileviamo che la prosecuzione dell'attività di Silam, stretta negli angusti limiti dell'e.p. e nella rigidità dei relativi processi decisionali, si risolverebbe in una continuità aziendale priva di un *exit* definito, con inevitabile pregiudizio della conservazione del rapporto con la clientela. Sul punto, non può mancare di rilevare che il rinnovo dei contratti, per Silam, costituisce il presupposto fondamentale del valore dell'azienda, legandosi ciò, inevitabilmente, all'affidamento riposto dalla clientela nella prosecuzione dell'attività a tempo indeterminato e non entro un orizzonte necessariamente limitato. Peraltro, al riguardo, merita di essere rimarcato, che la continuazione dell'e.p. è rimessa, a cadenza almeno trimestrale, alla valutazione di opportunità del Comitato dei Creditori.

Anche sulla scorta delle considerazioni appena svolte, sembra ragionevole escludere che, in corso di e.p., Silam possa acquisire nuovi clienti o dare corso a investimenti strategici o di riassetto organizzativo.

10.4.2 L'alternativa della continuità aziendale rispetto alla liquidazione aziendale

Nel caso di Silam, la continuità aziendale rappresenta, dunque, il presupposto imprescindibile per minimizzare il sacrificio imposto al ceto creditorio, posto che lo scenario liquidatorio (atomistico o per blocchi, a seguito di fallimento con o senza e.p.) avrebbe conseguenze ben più penalizzanti rispetto ad un concordato ex art. 186 bis L.F.

Naturalmente, la continuità, dovrà compiersi nel rispetto di tutte le attività poste a piano dalla società e dovrà beneficiare dell'avveramento di quella principale condizione (peraltro ormai verificatasi), del mantenimento del cliente FOM S.p.A., condizione questa, imprescindibile per evitare che dalla continuità non solo non arrivino i benefici posti a piano ma addirittura ne derivi nocimento rispetto a quanto previsto.

SILAM S.R.L.

Sulla maggiore utilità di una continuità aziendale, si sono espressi, attraverso ricostruzioni logico deduttive, riscontrate dai Commissari, sia l'attestatore, che l'*advisor* del piano il Dott. Nasini.

I Commissari, rilevano che analisi periodiche dell'andamento, fornite nel corso del 2019 dalla Società, emerge la regolare esecuzione delle commesse in corso, nonché l'attuazione delle attività di riduzione dei costi previste.

Dai suddetti rendiconti, emerge altresì un margine positivo delle commesse gestite.

10.4.3 Sulla fattibilità e fruttuosità di azioni revocatorie e risarcitorie

I Commissari, al fine di fornire maggiori informazioni possibili ai destinatari della presente relazione, hanno ritenuto:

- a) di effettuare un'analisi sugli eventi che hanno caratterizzato l'impresa e le attività del suo organo amministrativo e di controllo, nell'ultimo periodo precedente l'apertura di concordato preventivo;
- b) di valutare, quale sia stato il comportamento tenuto dall'impresa e dai suoi organi e se quindi vi siano condotte attive o omissive a loro imputabili, che possano essere correlate ad eventuali pregiudizi arrecati all'impresa o indirettamente a terzi;
- c) di verificare, in ultimo, se vi possa essere in astratto, una convenienza (in termini di maggiore utilità per il ceto creditorio, rispetto alla proposta concordataria de qua) dalla ipotesi di fallimento della società con avvio di azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie in genere, ove esperibili.

Attività ed eventi

Sotto questo primo profilo i Commissari, evidenziano, che tra le prime attività da loro svolte, vi è stato il controllo di tutti i partitari contabili della società, relativi al periodo di pre-concordato.

Sono stati, altresì, esaminati tutti i documenti sociali, acquisendo altresì copia dei verbali degli organi di controllo.

Dall'esame, in alcuni casi condotto per campioni significativi, in altri con controllo analitico di intere posizioni, non sono emerse operazioni tali, da poter essere considerate potenzialmente oggetto di azioni revocatorie o risarcitorie, anche in considerazione di quanto si dirà in seguito.

SILAM S.R.L.

Attività dell'impresa, dei suoi organi sociali e di controllo

Non risultano, allo stato dei controlli effettuati, carenze, omissioni o attività contrarie a quanto previsto per legge, che possano essere imputate agli organi amministrativi (ex artt. 2393 bis, 2394 e 2395 c.c.) e/o di controllo (ex art. 2407 c.c.), considerando che per questi ultimi, l'attribuzione di un nesso di causalità tra danno e comportamento tenuto, deve superare un percorso logico molto più articolato rispetto agli amministratori, dovendosi dimostrare prima l'esistenza di un danno, poi l'inadempimento ai doveri prescritti

Convenienza delle eventuali azioni

Ad ogni buon conto, l'aspetto che più interessa il lettore della presente relazione, è di carattere squisitamente pragmatico, ovvero, teso a prefigurarsi, anche in linea astratta, se, anche in presenza di valide ragioni per avviare le azioni di cui sopra, si possa pervenire, con ragionevole certezza, ad un miglior risultato di soddisfacimento delle proprie pretese creditorie, che superi ampiamente, al netto dei costi e dell'alea di queste azioni, quello atteso dalla presente proposta concordataria.

Per agevolare questa valutazione, i Commissari, a conclusione del lavoro svolto, hanno inteso sintetizzare come segue i risultati della propria analisi:

- non risulta, allo stato dei controlli svolti e delle informazioni acquisite, vi siano state operazioni sociali tali da poter rientrare in possibili azioni revocatorie o risarcitorie;
- nel periodo immediatamente precedente il 13/06/2018, non risultano compiuti atti "anormali" rispetto alla normale attività svolta dall'impresa;
- in ogni caso, quand'anche venissero evidenziate operazioni sulle quali si potesse ipotizzare qualche responsabilità degli organi sociali, sulle stesse si dovrebbe effettuare un giudizio prognostico dei possibili esiti, costi e tempi di un contenzioso;
- l'avvio delle azioni di cui sopra, dovrebbe essere posto in relazione con i possibili scenari (non concordatari) di miglior soddisfacimento per il Ceto Creditorio;

Come anticipato in premessa, la presente analisi, vuole costituire un ulteriore approfondimento, svolto da parte dei Commissari, che possa consentire, sulla base delle informazioni attualmente esistenti, un ulteriore spunto di valutazione, da parte dei destinatari della presente relazione.

SILAM S.R.L.

10.4.4 Conclusione

I Commissari, sulla base di quanto sopra descritto ed illustrato, richiamate tutte le considerazioni svolte nella presente relazione, i rischi legati alla proposta e le condizioni soggette ad avveramento segnalate, ritengono il piano presentato da Silam S.r.l., sostanzialmente fattibile per le percentuali indicate e realizzabile nell'arco di tempo così come proposto nel piano.

Con la presente Relazione, i Commissari Giudiziali hanno inteso dare attuazione a quanto disposto dall'art. 172 L.F.

Perugia, 5 settembre 2019

I Commissari Giudiziali

Dott. Fulvio Cucciani

Avv. David Giuseppe Apolloni

Allegati:

1. *copia estratto conto della procedura*
2. *Comunicazione inviata via pec ai creditori del 17/1/2019*
3. *Comunicazione inviata via pec ai creditori del 20/5/2019*
4. *Visura camerale Silam S.r.l. al 4/9/2019*
5. *Attestazione del piano rettificato*